CLIII. SEDUTA

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 1949

Presidenza del Vice Presidente ALDISIO

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Autorizzazione a procedere (Presentazione di domanda) . . . . . *Pag.* 5358

Congedi 5358

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissioni permanenti) . 5358
(Presentazione) 5376

Disegno di legge: « Modifica del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949-1950 e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49 » (243-B *Urgenza*) (Discussione ed approvazione):

MANCINELLI 5367
ZOTTA, *relatore* 5369, 5375
PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio* 5371, 5376
PRESIDENTE 5375
RUINI 5375

Disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-A) (Seguito della discussione):

BOSCO 5377, 5382, 5383
MUSOLINO 5377
PERSICO, *relatore* . . . . . 5377 e *passim*
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . 5377, 5379, 5381, 5382
DE PIETRO 5378
MASTINO 5378
PROLI 5380
PRESIDENTE 5382, 5383
GRISOLIA 5384

Gruppi parlamentari (Variazione nella composizione) . . . . . *Pag.* 5358

Interpellanza (Annunzio) 5384

Interrogazioni:

(Annunzio) 5384
(Annunzio di risposte scritte) 5358
(Svolgimento):

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 5359, 5361, 5362, 5364, 5365
BARONTINI 5360
MUSOLINO 5361
CONTI 5364
VOCCOLI 5365

Petizioni (Sunto) 5259

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 5384
BERLINGUER 5384
TONELLO 5384

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:

ALLEGATO (ROLFI) 5387
CORBELLINI, *Ministro dei trasporti* . 5387, 5389, 5398, 5399
BARONTINI 5387
LOMBARDO, *Ministro dell'industria e commercio* 5388
BERLINGUER 5388
SALERNO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 5389, 5393
BERTINI 5389
BISORI 5390
VANONI, *Ministro delle finanze* 5390
BUONOCORE 5390

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

PACCIARDI, *Ministro della difesa* *Pag.* 5390, 5404
CARBONI 5391
JERVOLINO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni* 5391, 5401
CASO 5392, 5393
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 5392, 5398
DE GASPERIS 5393
SCELBA, *Ministro dell'interno* 5394, 5402
FRANZA 5394
PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio* 5394, 5396, 5401
COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 5394
GENCO 5395
GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione* 5395, 5399, 5403
GIUA 5395
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 5395
GORTANI (TESSITORI, PIETRA, PIEMONTE, FANTONI) 5396
LOCATELLI (MONTAGNANI) 5396
CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 5396
LONGONI 5397
MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 5397
LUSSU 5398
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste* . 5398
MAFFI 5398
MARCONCINI 5399
MOLÈ Salvatore 5399
MUSOLINO (TURCO) 5400
FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 5400, 5402
PERSICO 5401, 5402
TRIPEPI 5402
VENDITTI 5403
ZELIOLI 5404

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Braitenberg per giorni 1, Cemmi per giorni 1, Galletto per giorni 4, Ghidini per giorni 30, Lamberti per giorni 1, Lorenzi per giorni 4, Merlin Umberto per giorni 3, Molè Salvatore per giorni 15, Raffeiner per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Deferimento di disegni di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) il disegno di legge d'iniziativa del senatore Carelli: « Proroga del termine per la sistemazione del personale non di ruolo di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 » (267-*urgenza*); e, previo parere della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il disegno di legge, di iniziativa dei deputati Zaccagnini e Rumor: « Direzione delle Aziende speciali per l'esercizio di farmacie » (266).

Variazione nella composizione dei Gruppi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Della Seta ha cessato di far parte del Gruppo repubblicano ed entra a far parte del Gruppo misto.

Presentazione di domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il Senatore Spano, imputato di aver promosso una riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 16 giugno 1931, n. 773). (Documento XXXV).

Tale domanda sarà inviata alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte a interrogazioni presentate dai senatori: Allegato (Rolfi), Barontini, Berlinguer, Bertini, Bisori, Buonocore, Carboni, Caso (due), De Gasperis, Franza (due), Genco, Giua, Gortani (Tes-

sitori, Pietra, Piemonte, Fantoni), Locatelli (Montagnani), Longoni, Lussu, Maffi, Marconcini, Molè Salvatore, Musolino (Turco), Persico (tre), Tripepi, Venditti e Zelioli

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

MERLIN ANGELINA, *segretario*.

Il signor Giuliani Guzman Mario, di Napoli, chiede l'emanazione di un provvedimento legislativo che migliori il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate grandi invalidi di guerra (n. 31).

Il signor Serrano Francesco, di Pescara, chiede che il beneficio del riscatto degli anni di servizio prestati negli Istituti governativi concesso agli insegnanti immessi nei ruoli transitori, sia esteso anche agli insegnanti che, alla data del bando di concorso per l'immissione nei ruoli transitori, abbiano superato il 65° anno di età (n. 32).

Il signor Grecco Emanuele chiede che al diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito dai partecipanti al concorso indetto con decreto ministeriale 24 novembre 1947, sia riconosciuto il valore di titolo di idoneità per l'analogo concorso, per soli titoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1948 (n. 33).

Il signor Fiori Antonio, di Asmara, chiede l'emanazione di un provvedimento legislativo che conceda un equo trattamento di quiescenza agli ex dipendenti degli enti sindacali-amministrativi fascisti soppressi col decreto legge 23 novembre 1944, n 369 (n. 34).

Il signor Manfrida Vincenzo, di Catania, chiede che il prescritto periodo di servizio fuori ruolo, necessario per l'ammissione nei ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli Istituti di istruzione tecnica e di avviamento professionale, venga ridotto ad un solo anno per gli ex combattenti rientrati dalla prigionia dopo il 31 dicembre 1945 (n. 35).

Il prof Nuvoli Umberto ed altri sanitari, di Roma, chiedono l'abrogazione o sospensione delle norme transitorie sui concorsi ospedalieri, l'attuazione della riforma ospedaliera su progetto di un'apposita commissione di studio da nominarsi, il successivo bando di concorsi ospedalieri e la limitazione delle iscrizioni alla facoltà di medicina e chirurgia (n 36)

Il signor De Libero Emanuele, sindaco di San Lorenzo Maggiore (Benevento), chiede, a nome della cittadinanza, che la stazione ferroviaria di San Lorenzo Maggiore venga costruita, anzichè in una zona desertica nel territorio del Comune di Ponte, nel territorio del suo Comune, in prossimità del Casello n. 122 (n 37)

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima è quella del senatore Carrara al Presidente del Consiglio e al Ministro delle finanze; ma, per ragioni di salute, l'interrogante ha chiesto che sia rinviata. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Segue l'interrogazione del senatore Barontini, al Ministro dell'interno: « per sapere le ragioni per cui il brigadiere dei carabinieri di Suvereto (provincia di Livorno) dava ordine di sparare su una folla di contadini, in prevalenza donne e bambini, i quali invocavano pacificamente che fosse risolta la vertenza sindacale che si protrae da oltre 40 giorni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a questa interrogazione.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A Suvereto, il 3 dicembre scorso, non si è trattato di una dimostrazione pacifica, come parrebbe dal testo dell'interrogazione, ma di una folla di 2000 persone circa, concentratasi tumultuando intorno alla fattoria di certo Morghen, cui si voleva imporre la firma di un nuovo patto e al cui indirizzo essa

proruppe in minacce violentissime allorquando ne apprese il rifiuto.

Nè si sarebbe astenuta dal porle in atto, se ai pochi militari della locale stazione di carabinieri non fossero giunti da Piombino rinforzi, contro i quali subito si rivolsero le ire dei dimostranti che, resi arditi dalla scarsa efficacia degli artifici lagrimogeni impiegati e dal non nascosto convincimento che contro di loro non si sarebbe fatto fuoco, non tardarono ad aggredirli tentando perfino di strappare loro le armi.

Avvenne che, in alcuni casi e precisamente là dove il rischio di soccombere era più grave, i carabinieri sparassero in aria o, se impediti, a terra. Di iniziativa però propria, e di fronte ad un pericolo imminente. Vi furono due feriti fortunatamente di poco conto, probabilmente colpiti da proiettili di rimbalzo.

A seguito di che i dimostranti si dispersero nelle circostanti campagne e la tranquillità dopo alcune ore è finalmente ritornata.

Tali i fatti accertati dalle indagini disposte questa volta, come ogni volta in cui la versione ufficiale differisce da quella degli interroganti, così da imporre al Governo più rigorosa responsabilità di esattezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Barontini per dichiarare se è soddisfatto.

BARONTINI. Onorevoli colleghi, dopo quasi tre mesi dai dolorosi fatti io pensavo che il Sottosegretario per l'interno avesse potuto raccogliere delle notizie più verosimili, perchè i fatti non sono avvenuti secondo quel che ci narra il verbale delle autorità locali. Infatti quella stessa versione dei fatti di cui il Sottosegretario ci ha ora dato lettura, mi fu riferita, due ore dopo che i fatti si erano verificati, dalle autorità provinciali di Livorno, cioè senza che esse fossero andate sul posto a fare una inchiesta e soltanto perchè avevano ricevuto un comunicato dal maresciallo locale dei carabinieri. Io sono andato sul posto con altri parlamentari ed ho fatto una doverosa inchiesta parlando con testimoni non interessati politicamente, e la versione che ho raccolto è molto differente da quella che l'onorevole Sottosegretario ci ha dato. Prima di tutto non è vero che i cosiddetti dimostranti fossero 2 mila. Essi erano circa un migliaio ed erano in maggioranza non uomini, ma donne e bambini. Si erano posti davanti alla fattoria del Morghen, ma erano molto distanti dalla fattoria stessa che è munita di alte mura e quindi non correva nessun pericolo. Essi chiedevano soltanto che fosse ricevuta una loro commissione interna dal proprietario.

Purtroppo non so se da altri rapporti il Sottosegretario ha saputo che in quel momento vi era lo sciopero dei braccianti, sciopero che godeva la simpatia di tutti i cittadini della provincia, compresi gli stessi agrari; e non erano pochi gli agrari i quali avrebbero voluto fare un concordato, un accordo. Ma si capisce che le autorità, per quanto avvertite da me personalmente che la organizzazione padronale degli agrari imponeva ai propri iscritti con delle minacce di non fare accordi, non intervengono mai quando si violentano volontà che vanno a favore dei contadini e degli operai! Ciononostante i contadini, per il momento, chiedevano solo che la loro commissione interna fosse ricevuta. Vi erano le autorità del posto con i rinforzi venuti da Piombino. Non so se il Sottosegretario sa che il maresciallo locale è un amico intimo, e molto legato in tante e tante cose con il Morghen. Egli in quel momento ha voluto fare lo zelante e davanti a una preminaccia – perchè la folla era sulla strada sunta provinciale – ha intimato lo scioglimento del piccolo assembramento. La folla è rimasta titubante, sono state allora gettate delle bombe lacrimogene e l'assembramento si è sciolto.

I due feriti sono stati colpiti nelle parti posteriori; ciò dimostra che la folla si stava allontanando.

Pregherei l'onorevole Sottosegretario di non prendere misure disciplinari: i carabinieri all'ordine di far fuoco non hanno sparato, solo i graduati lo hanno fatto e non hanno sparato in aria, perchè le pallottole – che non erano di rimbalzo perchè i fatti sono accaduti in aperta campagna – hanno ferito l'uomo e la donna nella parte posteriore e i proiettili sono usciti dalla parte anteriore; si è quindi voluto sparare a mezzo corpo. Ma io non chiedo la punizione per i carabinieri, i quali hanno espresso il loro rammarico dopo il fatto che è risultato del tutto sproporzionato alle cause, e non vorrei nemmeno chiedere la punizione del maresciallo. Ma

è necessario che il Sottosegretario si renda conto di questo problema locale.

Questa esasperazione, questa perdita di riflessività in situazioni gravi da parte di certi graduati è originata dal clima che si è creato in provincia di Livorno. Lei sa, onorevole Marazza, che per lo sciopero del 14 luglio tutti i graduati dei carabinieri, i commissari e i vice-questori della provincia sono stati puniti; lei sa che il vice-questore di Piombino è sotto inchiesta, che il maresciallo dei carabinieri è anche lui sotto inchiesta; e lo stesso è accaduto alle località di San Vincenzo, di Castagneto, di Campagna. Lei, onorevole Sottosegretario, sa certamente che nella provincia di Livorno il Governo pretende che vi sia stata una insurrezione armata, anche se la Magistratura sta portando la questione ai minimi termini rispetto a come era stata posta. Orbene, perchè le autorità locali, i dirigenti della polizia e dei carabinieri sono stati puniti? Perchè di fronte a questa presunta insurrezione, non hanno adoperato le armi a loro disposizione per sedare l'insurrezione stessa. È chiaro che in questo stato d'animo e con questi criteri, se non si fa qualche cosa per salvare la propria carriera ed il proprio posto, non si creerebbero i fatti dolorosi che lamentiamo e che portano a questi risultati. Io non mi ripromettevo di far prendere in questa sede un provvedimento, ma soltanto di mettere in chiaro le cose, perchè so bene che le interrogazioni non valgono niente. Ma il sistema che voi adoperate, secondo il quale ci venite a leggere qui i rapporti inviati dalle polizie locali, non è certamente quello che in simili casi occorrerebbe adottare; ed è grave – e me ne dispiace – che queste cose vengano fatte fare proprio ad un uomo della Resistenza. A noi duole che avvengano questi episodi, come quello che è oggetto dell'interrogazione. Io naturalmente non potevo ripromettermi di risolvere il problema in sede di interrogazioni; ma è certo che il sistema seguito dall'onorevole Sottosegretario, di venire a dir qui che la polizia ha sempre ragione, è un brutto sistema e quindi sono costretto, per il momento, per forza di cose, a limitarmi a dire che non sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Musolino ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia: « Per conoscere le circostanze che determinarono la morte di Antonino Pellegrino da Rosata (Reggio Calabria), avvenuta nella camera di sicurezza dei carabinieri di Scilla e i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a questa interrogazione.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I particolari del fatto sono noti. Il Pellegrino, venditore ambulante, il 2 agosto venne denunciato ai carabinieri di Scilla dal figlio che ne era stato aggredito e ferito con arma da taglio e che inoltre ne era stato minacciato di morte. Rintracciato e trovato in possesso del coltello, venne arrestato e tradotto in caserma, dove, interrogato, confessò il fatto e confermò accanitamente il proposito di ammazzare il figliolo. Dopo attenta perquisizione personale, venne rinchiuso in camera di sicurezza, sotto speciale sorveglianza. Ciò nonostante egli riuscì a togliersi la camicia e, indossata la giacca sul corpo nudo – evidentemente per non richiamare l'attenzione – se ne faceva un rudimentale capestro di cui, nel breve intervallo tra un'ispezione e l'altra, legava uno dei capi alla grata della porta d'ingresso, appendendosi all'altro. Scoperto il fatto dal carabiniere addetto alla sorveglianza, nell'illusione che la morte non si fosse ancora verificata, si tentò dai presenti, con ogni mezzo, di venirgli in aiuto; ma il medico, accorso subito dopo, non potè che constatarne il decesso. Si seppe poi che il disgraziato era affetto da mania di persecuzione e che da qualche tempo dava segni di squilibrio. Del fatto si investì subito l'autorità giudiziaria che, con decreto 2 novembre dello scorso anno, ha disposto – su conforme istanza del Procuratore della Repubblica – l'archiviazione degli atti.

In sede disciplinare risultò del pari esclusa ogni responsabilità dei militari della stazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Musolino per dichiarare se è soddisfatto.

MUSOLINO. I fatti, come li ha esposti l'onorevole Sottosegretario, rispondono a quelli che io ho constatato. È vero che il Pellegrino si è suicidato; ma io domando al Sottosegretario come è possibile che in una camera di

sicurezza – e chi ne ha esperienza può domandarselo – un individuo possa suicidarsi sotto il naso dei carabinieri ? Questo vuol dire che nonostante che il Pellegrino desse segni di squilibrio mentale, (una tragedia familiare lo aveva posto in quelle condizioni, condizioni che erano a conoscenza del maresciallo dei carabinieri), il maresciallo stesso e i carabinieri non hanno usato verso di lui quel trattamento che avrebbero dovuto usare in quel momento per un senso di umanità. Se così fosse avvenuto, egli non sarebbe stato spinto a quel punto di disperazione che lo ha portato al suicidio: perchè non si può negare che il suicidio è stato sì determinato da uno stato preesistente, ma è stato anche aggravato dal trattamento fatto dai carabinieri al Pellegrino.

Ecco perchè noi richiamiamo l'attenzione del Governo su questo e sugli altri casi che si stanno susseguendo: ricordo i fatti di Locri, oggetto di una mia interpellanza, i fatti di Scilla, i fatti di Poggioreale. In questo periodo noi assistiamo a un susseguirsi di avvenimenti incresciosi che denotano o rilassatezza della disciplina o trascuratezza del dovere da parte dei competenti organi esecutivi, che dimostrano di non avere rispetto della disciplina che deve essere imposta dall'alto. E questo perchè ? Perchè lei, onorevole Sottosegretario, viene qui a farsi portavoce dei propri dipendenti invece di essere organo di controllo di essi e delle loro azioni. Quando lei viene qui – me lo ricordava l'onorevole Barontini – a difendere i dipendenti costantemente e continuamente, questi si sentono sicuri dell'impunità. Da ciò il susseguirsi di tali episodi e, con nostra sorpresa. Infatti mai in tempi di democrazia e neppure di fascismo fatti simili sono avvenuti.

Richiamo per ciò l'attenzione del Governo affinchè questi fatti non abbiano più a verificarsi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Conti, ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia: « per sapere che cosa fu fatto dai loro predecessori e quale sia, oggi, il loro programma, l'indirizzo e le norme per la preparazione tecnica e morale, secondo i principî informatori della Costituzione, degli agenti e funzionari della pubblica sicurezza, dei militari, sottufficiali e ufficiali dei carabinieri, degli agenti di custodia delle carceri e del personale dei riformatori, all'esercizio delle loro funzioni per l'attuazione della loro difficile azione contro le multiformi manifestazioni della delinquenza ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a questa interrogazione.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poichè l'argomento della presente interrogazione è amplissimo e richiederebbe, per essere esaminato a fondo, ben più del tempo consentito al breve intervento, proprio a questa forma minore delle discussioni parlamentari, penso che in realtà il senatore interrogante si attenda oggi solo qualche precisazione, salvo riprendere eventualmente l'argomento in altra occasione e ai fini più determinati.

Ciò ho premesso a giustificare la schematicità della risposta che necessariamente mi accingo a dare, anche per conto dei Ministeri della difesa e della giustizia. Per quanto riguarda il Ministero dell'interno, posso affermare che la preparazione tecnica e morale degli agenti di pubblica sicurezza all'espletamento delle loro mansioni è stata costante cura della direzione generale della Pubblica Sicurezza fin dall'epoca immediatamente successiva alla liberazione della Capitale, e si è svolta, sia nei confronti del personale in servizio che nell'addestramento dei nuovi arruolati, secondo un duplice criterio che trae ispirazione dai principi del rinnovato clima democratico e che hanno avuto poi suprema sanzione nella Costituzione della Repubblica: tutela e rispetto della libertà individuale, e quindi della personalità del cittadino, difesa della autorità, dell'ordine e della legge.

Compatibilmente con i mezzi a disposizione e con le esigenze del servizio, nessun accorgimento è stato omesso per completare e affinare la preparazione tecnica del personale e, attraverso questa, favorire la creazione di una mentalità serena ed equilibrata, in cui fossero ben presenti, da un lato, gli inderogabili doveri imposti dalla legge, e dall'altro, i sacri diritti del cittadino.

Nei confronti del personale nuovo arruolato e che frequenta quindi questi corsi di addestramento al fine di conseguire un grado superiore (corsi allievi sottufficiali o ufficiali) o per au-

mentare e realizzare le cognizioni tecniche (corsi per addestramento per sottufficiali e per ufficiali), i principi accennati sono stati basilari; gli stessi corsi hanno segnato sempre nel tempo un miglioramento sia per la durata, sia per i risultati conseguiti al termine di essi.

Nei confronti del personale già in servizio, gli stessi principi sono stati ribaditi con l'emanazione di numerose disposizioni di massima, all'attuazione delle quali ha provveduto l'opera costante degli ufficiali comandanti dei reparti e dei funzionari capi ufficio. Delle principali di tali norme ho con me copia a disposizione del senatore interrogante. Viene attuata inoltre nei confronti di tutto il personale una rigorosa e costante selezione che mira appunto alla eliminazione di coloro che, attraverso l'attività svolta o le mancanze commesse, appalesano gravi deficienze tecniche e di carattere. I criteri, per tale selezione che avviene con i mezzi previsti dal regolamento del corpo, sono però ispirati ad un rigore umano e sereno. Per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia, ricordato che per effetto del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, il Corpo degli agenti di custodia fa ora parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di polizia, assicuro che l'amministrazione penitenziaria ha pure dedicato e sta dedicando ogni sforzo alla preparazione tecnica e morale del personale di custodia, adeguata ai nuovi e più delicati compiti ad esso affidati. Anzitutto è stato istituito un ruolo di ufficiali che, oltre alla istruzione tecnico-militare, soprassiedono alla disciplina e svolgono attività in genere intesa a creare il nuovo spirito di corpo. Sono state organizzate con criteri razionali e rispondenti le due scuole per allievi di Portici e di Roma. La durata dei corsi allievi è stata prolungata fino a sei mesi e, tra le altre materie d'insegnamento sono state incluse anche discipline di carattere tecnico-militare, affidate ad ufficiali specializzati. Mediante poi corsi di educazione fisica, che si svolgono presso il centro di educazione fisica dell'esercito, si provvede alla formazione di agenti istruttori da destinare negli istituti penitenziari per addestrare il rimanente personale di custodia. Nulla poi viene trascurato per favorire l'elevazione culturale e morale degli agenti, sia attraverso conferenze periodiche sui vari argomenti, che attraverso l'istituzione di biblioteche e, dove possibile, anche attraverso speciali organizzazioni.

Anche nel campo ricreativo e assistenziale si sono avute non poche realizzazioni in favore degli agenti: si sono istituite, ad esempio, sale di convegno e circoli e si sono organizzate attività sportive le quali, oltre a contribuire all'allenamento fisico, offrono anch'esse una ricreazione particolarmente necessaria nelle sedi disagiate. È da ultimo in corso la riforma del regolamento del Corpo degli agenti di custodia che tende a realizzare in via completa e sistematica la nuova disciplina del corpo, sempre in aderenza ai principi informatori della Costituzione. Da ultimo, per quanto riguarda il Ministero della difesa, sono stati adeguati i programmi di educazione e di istruzione degli allievi carabinieri e degli allievi sottufficiali e di tutto il personale in servizio presso i Comandi territoriali, perchè non venga mai meno la tradizione del rispetto della imparzialità e della apoliticità, fattori indispensabili all'esercizio delle funzioni che l'arma dei carabinieri è chiamata per istituto ad assolvere nell'interesse del Paese. Ciò, del resto, in perfetta aderenza al regolamento generale dell'arma.

Per porre la quale in grado di attuare in modo adeguato la sua azione contro le multiformi manifestazioni della delinquenza, si è impresso, nonostante le note limitazioni di bilancio, un notevole impulso alla preparazione tecnica del personale ed alla relativa attrezzatura dei reparti, mediante l'ammissione di un notevole numero di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa a corsi di specializzazione in materia di radiocomunicazioni e di motorizzazione, la costituzione di battaglioni e di nuclei mobili dotati in modo sufficiente di automezzi e di mezzi corazzati, la costituzione di squadriglie speciali su automezzi e collegate a mezzo radio con i comandi nella cui giurisdizione operano, l'assegnazione ai comandi territoriali di auto e motomezzi, non ancora peraltro in numero corrispondente alle effettive necessità dei reparti, la distribuzione ad una forte percentuale di militari di artifici lagrimogeni, idonei soprattutto a ritardare, nei casi più gravi, l'impiego delle armi, l'adozione di armamento automatico moderno, l'impianto di una vasta rete di collegamenti radio.

Resta ancora non poco da fare, è vero, specialmente dal lato tecnico per l'evidente interdipendenza tra mezzi, assegni e elevazione morale. Ma nulla sarà trascurato per potenziare sempre più l'arma dei carabinieri, sia moralmente che tecnicamente, continuando nel programma ora seguito e che mi auguro incontrerà l'approvazione del senatore interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Conti per dichiarare se è soddisfatto.

CONTI. Dirò anzitutto che ha perfettamente ragione il Sottosegretario nel dire che questa non poteva essere materia di interrogazione. L'argomento bisognerà trattarlo largamente e con grande attenzione. . .

LABRIOLA. In sede di bilancio.

CONTI. . . . e neanche la discussione sul bilancio forse si presta. In ogni modo, e intanto, io dirò che a me non interessa molto di sapere se i carabinieri hanno avuto i mitra, se le guardie carcerarie sono oggi forze armate, se per gli agenti di Pubblica sicurezza ci siano scuole di addestramento. Ho visto anche una pubblicazione recente della polizia. Purtroppo in essa di tutto si parla meno che di ciò di cui si dovrebbe parlare: manifestazioni, premiazioni, medaglie, carri armati e altre cose del genere sono in grande risalto. Queste cose mi interessano pochissimo: vorrei trattati argomenti attraverso i quali si avviasse la rieducazione politica e morale degli agenti.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'interrogazione dice: « . . . contro le multiformi manifestazioni della delinquenza ».

CONTI. Sta bene, onorevole Marazza: ma io le ripeto che non ho bisogno di sapere se la polizia è messa in grado di agire bene, se gli agenti di custodia sono messi in grado di non fare evadere i detenuti, e via dicendo.

Per la polizia io voglio fare questa testimonianza. In 40 anni di esercizio professionale a Roma, non ho visto un momento di migliori prove della polizia. Nel passato abbiamo avuto un periodo di gravissima delinquenza a Roma: pur troppo moltissimi erano i delitti impuniti.

In questi ultimi tempi dobbiamo dire e riconoscere, con grande soddisfazione, che la Polizia ha funzionato molto bene. Non so di quanti delitti non sono stati scoperti gli autori, di quante disgrazie non sono state chiarite le cause; ma la polizia ha bene funzionato dal punto di vista tecnico, e con essa anche i carabinieri. Quel che manca, onorevole Sottosegretario, è l'educazione spirituale degli uomini. Noi ci troviamo di fronte a carabinieri, ad agenti i quali non sono ancora in grado di capire che i tempi sono cambiati, che non siamo più in un regime di autoritarismo e di prepotenza. Io non penso affatto che in un regime repubblicano si debba esser ein un continuo idillio, e che tutto debba essere visto poeticamente: dico che in Repubblica si debbono osservare precetti di urbanità anche dagli uomini chiamati alla tutela della legge. Dobbiamo invece constatare tutti i giorni che il procedimento dei nostri agenti verso i cittadini è ancora aspro ed irritante. Non è possibile continuare a permettere questo, e su questo punto io richiamo l'attenzione del Governo. Se ci vogliamo mettere a ricercare le cause di tale andamento, dobbiamo quasi sempre identificarle nell'atteggiamento dei capi.

RUGGERI. Coraggio, arriviamo fino al Ministro !

CONTI. Il Ministro non c'entra: mi dispiace di non poter fare piacere, su questo punto, ai colleghi della sinistra. Onorevole Sottosegretario, non voglio far nomi: glieli dirò, se lo desidera, in un orecchio, perchè non voglio far scandali; ma quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo genere, bisogna provvedere. Un Prefetto che ha avuto bisogno di parlare con un Sindaco che egli riteneva non perfettamente ossequiente alla sua autorità (i signori prefetti non si devono considerare i padroni dei Comuni e devono, finchè ci saranno, cambiare tono e mentalità) ha fatto ricevere il Sindaco dal Commissario di Pubblica sicurezza e il Commissario di Pubblica sicurezza ha fatto accompagnare il Sindaco al cospetto del Prefetto da due agenti. Quando, onorevole Marazza, v'è chi si comporta in questo modo, tutte le conseguenze ne discendono facilmente. L'agente, che sa che il prefetto considera il sindaco uno straccio, tratta male il sindaco: l'agente finisce per credere di essere un superiore del sindaco. Non parliamo di altri particolari: io do soltanto indicazioni. In tutti i campi avviene questo. Il carabiniere – e mi riferisco a fatti avvenuti – chiede al cittadino un documento, necessario per passare traverso un

cordone. Si offre il documento ad una certa distanza, perchè il cittadino aveva fatto già tre o quattro passi. Il carabiniere intima al cittadino di avvicinarsi a lui. Onorevole Marazza, bisogna insegnare ai carabinieri che il cittadino deve essere considerato sacro e che non gli si dànno ordini: è il carabiniere che si deve gentilmente avvicinare al cittadino e gli deve chiedere ciò che ha bisogno di vedere. Queste istruzioni si debbono dare specialmente agli agenti che operano nelle campagne. C'è un altro punto sul quale richiamo la vostra attenzione. Voi venite qui sempre a difendere il prestigio delle autorità. Il prestigio non è compatibile con l'arbitrio. Non c'è caso che da voi si ottenga che un agente, un funzionario, che abbia mancato, sia ripreso, trasferito, punito pubblicamente.

GENCO. Questo non è vero!

CONTI. È vero! Posso citare una diecina di casi. Si deve a tutti i costi pubblicamente presentare il funzionario come impeccabile osservante dei suoi doveri. Errore gravissimo.

Queste sono osservazioni generali, onorevole Marazza, ma io ritengo che sia necessario approfondire tale materia. Se lei tiene presenti le osservazioni generali che io ho fatto, vedrà che c'è quanto basta perchè istruzioni ripetute possano trasformare, se non totalmente, almeno parzialmente la mentalità dei nostri agenti, dei nostri carabinieri, dei funzionari di Pubblica Sicurezza.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Voccoli al Ministro dell'interno «per sapere se non ritenga giunto il momento di decidere sul ricorso avanzato dal rag. Carlo Di Donna, eletto Sindaco dell'amministrazione del Comune di Taranto nella seduta consigliare del 18 marzo 1948, elezione annullata per illegittimità dall'ex Prefetto De Pascale con decreto del 30 marzo 1948».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a questa interrogazione.

MARAZZA. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il ricorso di cui all'interrogazione è stato dichiarato inammissibile con decreto 2 novembre 1948 del Presidente della Repubblica, su conforme parere del Consiglio di Stato, in quanto proposto dal ragioniere Di Donna al Governo della Repubblica contro un provvedimento emesso dal Prefetto di Taranto in base ai poteri conferitigli dall'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e perciò unicamente impugnabile per via gerarchica con ricorso al Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Voccoli per dichiarare se è soddisfatto.

VOCCOLI. Onorevoli colleghi, ciò che ha fatto conoscere in questo momento l'onorevole Marazza io lo sapevo da molto tempo. Non c'era bisogno che avessi presentato l'interrogazione per avere una risposta nei termini esposti dal Sottosegretario.

Ho presentato, a suo tempo, l'interrogazione, perchè la questione del sindaco di Taranto si va trascinando nientemeno che dalla data in cui io, che ero il Sindaco di quella città, mi dimisi in conseguenza della mia candidatura a senatore nelle elezioni politiche. Il Consiglio comunale di Taranto si riunì per sostituire la mia persona con un altro assessore del comune. Le mie dimissioni furono date il 28 febbraio; l'elezione avvenne il 13 marzo e risultò eletto il ragionier Di Donna. C'era allora il Prefetto De Pascale, di cui ci siamo occupati già un'altra volta, e per il quale il Governo ha preso un provvedimento molto grave mandandolo a riposo di autorità, mentre aveva solo diciassette anni di servizio. Il Prefetto De Pascale, che era venuto a Taranto col proposito di vessare e perseguitare – era addirittura questa la sua manìa –, non trascurava occasione per attaccare l'Amministrazione, soltanto perchè essa era un'Amministrazione popolare. Io non so se la faziosità del Prefetto De Pascale fosse naturale in lui, oppure determinata da ordini superiori. Non voglio entrare in questi particolari. Certo è che egli non trascurava occasione per dar noie all'Amministrazione comunale di Taranto. Ed appunto in occasione della nomina del Sindaco egli annullò la deliberazione perchè, secondo lui, noi non avevamo proceduto secondo le disposizioni della legge.

Onorevoli colleghi, vi confesso che non mi intendo nè di codici nè di pandette, perchè non sono un avvocato. Però credo di essere dotato di una logica tale per cui posso spiegarmi anche certe procedure.

Il Prefetto di Taranto, che aveva il suo programma da realizzare, – cercare, cioè, tutti i mezzi per arrivare allo scioglimento della Amministrazione comunale di Taranto, – so-

stenne l'ineleggibilità del Sindaco perchè questi – a suo avviso – non era stato eletto secondo le norme della legge. Secondo lui infatti, non essendo presenti nella prima seduta i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune – e vedremo per quale ragione non c'erano – e nella seconda seduta, indetta negli otto giorni dalla prima, come vuole la legge, non essendovi ancora i due terzi dei consiglieri, non si poteva procedere alla votazione; ma noi eleggemmo la seconda volta, con la presenza della metà più uno dei Consiglieri, il sindaco nella persona del ragionier Di Donna. Il Prefetto De Pascale annullò questa elezione, e perciò l'eletto Carlo Di Donna presentò ricorso al Governo della Repubblica, e per esso al Ministero dell'interno. Comunque, anche se il Di Donna avanzò il ricorso al Governo, secondo me, egli agì legalmente. Si sostiene che il ricorso doveva essere presentato al Ministro dell'interno, perchè era il solo competente a giudicare, però si doveva intervenire, perchè il sindaco era stato eletto in piena regola e secondo le norme volute dalla legge. Ma bisognava far di tutto per rimandare quella elezione, perchè si doveva favorire la minoranza che era rappresentata in maggior parte da qualunquisti. L'avvocato Pappacena, che era in contatto con il Segretario particolare e capo gabinetto del Prefetto De Pascale, venne a sostenere in Consiglio comunale che noi avevamo agito illegalmente.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, la prego di mantenersi nei termini stabiliti dal Regolamento.

VOCCOLI. Vorrei che mi si consentissero altre poche parole, perchè è bene che questi fatti si sappiano. Io voglio arrivare alla conclusione che tutto ciò che avviene, accade per colpa del Governo, il quale dà simili disposizioni e cerca con tutti i mezzi di andare contro la volontà popolare. Ora è accaduto che il Consiglio di Stato, interessato della faccenda, mentre ha dichiarato irricevibile il ricorso del Di Donna, perchè era stato presentato al Governo della Repubblica e non al Ministro dell'interno, ha dato, per essere poi entrato nel merito, su richiesta dello stesso Ministro dell'interno, ragione all'Amministrazione comunale di Taranto ed ha espresso il parere che l'elezione del Sindaco di Taranto era avvenuta in piena legalità.

Ebbene, per esprimere questo giudizio, sono occorsi sette o otto mesi da quando era stato presentato il ricorso, e la mia interrogazione, che data da tre mesi, soltanto oggi viene in discussione. Perchè? Lo dico subito agli onorevoli senatori. L'altro giorno si è rinnovata l'elezione del Sindaco di Taranto, seguendo la stessa prassi seguìta la prima volta, ed è stato eletto ancora il sindaco nella persona del ragionier Di Donna. Non c'è più nulla da fare. Ma, ripeto, sono stati messi in atto tutti i mezzi da parte dei partiti di minoranza, da parte della Prefettura e di altre autorità, per impedire l'elezione del Sindaco legittimo. Oggi che il Sindaco di Taranto è stato eletto nella persona del ragionier Carlo Di Donna, ritengo che non ci saranno altri impedimenti, perchè pare che anche l'attuale Prefetto di Taranto sostenga che non si debba subito convalidare l'elezione del Sindaco perchè non è stata affissa, come vuole la legge comunale e provinciale, all'albo pretorio.

Io prego il Governo di lasciare che il corso delle cose nel Comune di Taranto vada per il suo verso.

Taranto è una città proletaria, è una città di lavoratori. Non potrete spezzare la forza di Taranto che deriva dalle classi operaie organizzate, che si impongono e si fanno rispettare nell'ambito della legge, e con l'applicazione della legge in tutta l'estensione della parola.

Dichiaro quindi la mia insoddisfazione per il modo come si è comportato il Governo, che, per me, è l'unico responsabile di ciò che è avvenuto nel Comune di Taranto. (*Approvazioni da sinistra*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949-1950 e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49 » (243 B *Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del termine per la presentazione al Parlamento del

progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50 e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49 ». Questo disegno di legge fu già approvato dal Senato ed ora torna modificato dalla Camera dei deputati. Prego il senatore segretario di dare lettura del testo modificato.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, legge lo stampato n. 243-B.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto di parlare il senatore Mancinelli; ne ha facoltà.

MANCINELLI. Onorevoli colleghi, il gruppo socialista e quello comunista non possono lasciar passare questo disegno di legge senza portare anche in questa sede i rilievi, che già questa parte ha avuto ragione di fare in sede di Commissione di finanze e tesoro.

Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che sembra di ordinaria amministrazione; e tale carattere ha dimostrato di volergli dare il Governo con il suo comportamento.

Ma si tratta di una materia grave; si tratta di una materia che costituisce il fondamento della azione politica del Governo, dell'Amministrazione pubblica; si tratta del bilancio dello Stato e dei rendiconti consuntivi.

Ora tutti noi sappiamo che la legge sulla contabilità generale dello Stato, che è una legge fondamentale, fa obbligo al Governo e al Ministro del Tesoro di presentare il disegno di legge per lo stato di previsione per il prossimo esercizio entro il 31 gennaio. E la stessa legge, successivamente modificata, faceva obbligo al Governo di presentare al Parlamento i rendiconti degli esercizi dal 1942-43 al 1947-48, anche essi entro il 31 dicembre. Questo termine era stato fissato attraverso due proroghe, perchè si desse modo al Governo, agli organi dell'Amministrazione e agli organi di controllo di regolare la contabilità di tutti gli anni precedenti, nei quali, per il caos in cui si è trovato il Paese per il malgoverno fascista e per la guerra, dal 1942-43 nessun rendiconto era stato presentato. Il termine prorogato al 31 gennaio 1949 era stato ritenuto necessario e sufficiente per mettere in condizione il Governo e gli organi di controllo di regolare le contabilità di quegli anni di confusione, di non amministrazione, e per presentare finalmente questi rendiconti che costituiscono la base per avviare lo Stato ad una Amministrazione di normalità, in cui il Governo abbia le sue responsabilità ed il Parlamento possa esercitare le sue funzioni.

Ora che cosa è accaduto? È accaduto che solo il 26 gennaio, cioè 5 giorni dall'ultimo termine di scadenza entro il quale il Governo doveva presentare, come la legge gli faceva obbligo, lo Stato di previsione per l'esercizio 1949-50 e i rendiconti per gli esercizi arretrati, ha presentato, così come un trascurabile fatto di ordinaria amministrazione, il disegno di legge tendente ad ottenere una proroga per la presentazione di questo stato di previsione e dei consuntivi. Il disegno di legge è stato mandato alla Commissione di finanze e tesoro, la quale si è trovata nella necessità, perchè stretta dall'urgenza, ed anche per indicazione del Presidente del Senato, il quale pure era sollecitato dalla necessità del tempo, di esaminare questo disegno di legge e di decidere in sede deliberante, anzichè in sede referente, sottraendo così un disegno di legge attinente al bilancio all'esame dell'Assemblea plenaria. In sede di Commissione la opposizione ha fatto questo rilievo ed ha messo in evidenza la carenza e la responsabilità del Governo, il quale ha dimostrato e dimostra di avere in poca considerazione quella che è la istituzione parlamentare e la funzione del Parlamento. È vero che il Ministro del tesoro nel chiedere questa proroga ha cercato di giustificarla pretestando che non aveva potuto preparare i bilanci di previsione, perchè erano ancora in corso di discussione e di approvazione dei disegni di di legge che avrebbero portato una incidenza di spese grave, come quelli per i miglioramenti agli impiegati, l'adeguamento delle pensioni ed il famoso piano Fanfani. Ma è anche vero che se fino ad oggi i miglioramenti agli impiegati non sono stati approvati, ciò è dovuto esclusivamente alla volontà, alla mala volontà, anzi, del Governo; se gli adeguamenti ai pensionati non sono stati tradotti in legge è perchè l'adeguamento delle pensioni è legato

ai miglioramenti degli stipendi, che dipendono sempre dalla volontà e dalla politica del Governo. Non parliamo poi del famoso piano Fanfani il quale è diventato un mito ed il Governo sapeva che avrebbe dato luogo a tutte le interpretazioni e discussioni proprie dei miti. Ora, in queste condizioni, in queste difficoltà che il Governo deve e doveva a se stesso, alla sua azione e alla sua politica, per lo meno c'era da attendersi che il Governo tempestivamente si fosse indirizzato a chiedere al Parlamento la proroga; ed invece l'ha chiesta soltanto alla vigilia, mettendo il Parlamento nella condizione di necessità, di fronte quasi ad un fatto compiuto. Che cosa è avvenuto poi? La Commissione di finanze, nonostante il parere contrario della minoranza, ha approvato il disegno di legge, che è andato alla Camera dei deputati; in quell'Assemblea l'opposizione ha fatto gli stessi rilievi ed ha messo in evidenza questo atteggiamento del Governo che dimostra ancora in qual poco credito esso tenga la istituzione e la funzione parlamentare. Alla Camera dei deputati il disegno di legge è stato modificato nel senso che la proroga, chiesta con carattere permanente per ciò che riguarda i termini di presentazione dei bilanci di previsione, è stata invece limitata all'esercizio prossimo. Il disegno di legge così modificato è tornato al Senato. Intanto la data del 31 dicembre è scoccata: il Governo non ha presentato lo stato di previsione per il prossimo esercizio nè i rendiconti per gli esercizi decorsi, venendo meno a quello che era un obbligo preciso impostogli dalla legge. Non li ha presentati e fino a questo momento non è stato autorizzato il rinvio. E perciò è evidente la carenza del Governo, è evidente che il Governo è fuori legge, inquantochè nessuno lo autorizzava a ritardare la presentazione degli atti fondamentali della sua amministrazione.

Ora si dirà: ma non è una cosa molto importante; mese più. mese meno, tanto arriveremo al 30 giugno ed avremo tutto il tempo di discutere i bilanci. No! Questo atteggiamento del Governo ha un suo significato, che non va sottovalutato. Questo atteggiamento del Governo, che si aggiunge ad altri episodi che dimostrano le sue intenzioni, significa ancora che il Governo non ha la coscienza o dimostra di non aver la coscienza di quella che è la funzione legislativa e di quella che è la posizione del potere esecutivo. È un attentato alla funzione permanente del Parlamento di fronte al potere esecutivo, da parte del potere esecutivo.

Ecco perchè questa parte ritiene doveroso denunciare a tutta l'Assemblea questo comportamento del Governo in dispregio delle garanzie fondamentali della funzione parlamentare, a cui tutti dobbiamo essere legati, tutti, qua dentro e nel Paese.

D'altra parte il Governo, per ciò che riguarda i conti consuntivi, dice che ci sono delle grandi difficoltà per mettere insieme le contabilità arretrate del periodo in cui il Paese era diviso tra Nord e Sud. Sono tutte cose che possiamo anche ammettere, ma bisognerà pure uscire da questa situazione.

L'onorevole Ministro, chiamato in sede di Commissione, è venuto a dirci che la Corte dei Conti non si è trovata nella condizione di poter assolvere al compito di controllo demandatole dalla legge. Ora noi diciamo che abbiamo tutto il rispetto per questo alto organo dello Stato, ma diciamo anche che se la Corte dei Conti, per deficienza di personale, non si è trovata nella possibilità di assolvere a questo compito, il Governo tale situazione doveva conoscerla e doveva porvi rimedio, promovendo i provvedimenti opportuni.

Ora si parla di proroga al 30 giugno 1950. Ma son giunte a noi delle voci proprio dalla Corte dei Conti, tendenti a far credere che neanche per quella data la Corte dei Conti, se la sua situazione di funzionalità resterà quella di oggi, potrà assolvere a questo compito. È necessario che noi ci rendiamo conto che l'esame e l'approvazione dei conti consuntivi arretrati sono una condizione necessaria perchè l'Amministrazione dello Stato, sia nel campo finanziario sia nel campo economico, possa avviarsi su una via di normalità. A noi non interessa molto accertare la mala amministrazione, che sicuramente si è svolta – e ne abbiamo la consapevolezza – negli anni 1942-43-44, ma a noi interessa che si faccia un inventario della situazione, perchè ci si possa avviare verso una sana amministrazione, per-

chè i bilanci, tenendo conto di questa situazione, possano adeguarsi alla realtà economica, alla realtà di mercato del nostro Paese.

Si dice che, per ciò che riguarda la previsione per l'esercizio futuro, il Governo ci presenterà un surrogato del conto consuntivo: una specie di cicoria invece di caffè, un « elaborato ». Si è trovato un termine che credo nuovo nella nomenclatura dell'Amministrazione dello Stato: un « elaborato »! In esso si dice che saranno riportati gli elementi essenziali, ma si dice anche che da esso, per ciò che riguarda i residui il Parlamento, non conoscerà niente. Ora noi sappiamo la importanza che hanno i residui, delle passate gestioni, residui che vanno assommando a miliardi e miliardi. È necessario conoscere come si spende il denaro, come è stato speso il danaro: è necessario conoscere l'entità di questi residui, perchè non avvenga ancora quello che sta avvenendo e cioè che un Ministro – e se ne parlerà prossimamente in questa Assemblea – ci chieda con un disegno di legge, di valersi di larghe, ingenti somme di residui passivi per spese di competenza, per cui sarebbe lasciata al Ministro una facoltà discrezionale che potrebbe anche rasentare l'arbitrio.

Per queste considerazioni – io non voglio dilungarmi ancora – questa parte dell'Assemblea, pur rendendosi conto dello stato di necessità, non può accettare il fatto compiuto, si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge, perchè non intende concedere una sanatoria al Governo che dimostra di avere in non cale, in evidente disprezzo, le istituzioni parlamentari e la funzione parlamentare, che devono essere fondamento e garanzia delle libertà democratiche e della sana Amministrazione del Paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Zotta.

ZOTTA, *relatore*. Onorevoli colleghi, non ho che a riportarmi alla relazione. Ritengo di esaurire così il mio compito di relatore. Però non posso reprimere il desiderio, che forse viene da uno spirito polemico un po' innato nel mio temperamento, di rispondere adeguatamente a quanto diceva dianzi l'onorevole Mancinelli. Mi si consenta, di farlo a titolo personale, anche se in sostanza il tessuto di queste mie osservazioni abbia costituito la base per giungere alla conclusione che è stata prospettata nella relazione stessa.

Le argomentazioni del senatore Mancinelli hanno il difetto solito di valutazione che si riscontra in coloro che, o per principio o per vezzo, sono sempre di parere contrario.

MANCINELLI. Noi in sede di Commissione abbiamo spesso collaborato positivamente.

ZOTTA, *relatore*. Vi è stata sempre una strenua opposizione che ci ha costretto ad acuire la mente, a riflettere, a ponderare di più. In questo senso – occorre riconoscerlo – la collaborazione è stata veramente meravigliosa!

Ora, se l'onorevole Mancinelli avesse attentamente meditato sulle ragioni che sono a base del provvedimento in discussione, avrebbe dovuto riconoscere che esse sono ispirate precisamente all'intento di potenziare al massimo i diritti del Parlamento, più che non lo sia il mero ossequio ad una norma di legge, rispettabile anche questa come sono rispettabili tutte le norme di legge, finchè non sono state abrogate, e come è stata rispettata, nel caso in esame, ed avrebbe constatato che per il potenziamento dei diritti del Parlamento, occorreva, portare innanzi a quest'Assemblea un bilancio chiaro, preciso, concreto, che potesse consentire una discussione pacata, profonda e nel tempo stesso proficua, e non cifre provvisorie, le quali, onorevoli colleghi, disorientano il Parlamento, perchè non consentono lo spirito di iniziativa e di controllo che solo è possibile quando si ha un quadro armonico e completo del problema economico e finanziario, e sono destinate a portare un dissesto nella gestione finanziaria e nel movimento di tesoreria. Proprio pochi giorni or sono – mi sembra venerdì – si è discusso del problema delle note di variazioni, ed è stato detto dal relatore: « Non sarà mai raccomandato abbastanza che le previsioni iniziali siano, quanto più è possibile, aderenti alla realtà, in modo che le variazioni successive di aggravamento restino ridotte al minimo e giustificate da circostanze non prevedute e normalmente non prevedibili ».

Noi oggi ci troviamo dinnanzi a questa situazione: o si rispetta il termine fissato dall'articolo 34, cioè non si chiede la proroga, ed

allora il bilancio non sarà una cosa seria, o si rispetta la funzione del Parlamento, in quella che è la sua massima prerogativa di controllo oculato ed avveduto della gestione finanziaria ed allora è necessaria la proroga. E questo, mi sembra, sia stato esaminato e vagliato dal Governo quando il disegno di legge è stato presentato qui nella prima seduta utile, quella del 26 gennaio, perchè antecedentemente vi era stato il periodo di ferie. Il disegno di legge dalla 5ª Commissione è stato esaminato, in sede deliberante, il 28 ed immediatamente trasferito alla Commissione di finanze e tesoro della Camera dei deputati, dinnanzi alla quale il Ministro si è presentato con il suo pacco di preventivi sotto il braccio ed ha detto: io sono disposto a consegnare i bilanci, se voi lo richiedete, però a me sembra che sia il caso di approfondire la preparazione di codesti bilanci per tutte le considerazioni che sono state esposte e che voi stessi ritenete esatte.

Ora, da questo lato, mi sembra che il Governo abbia adempiuto in pieno al suo ufficio, per ciò che attiene alla questione formale, in quanto il disegno è stato presentato prima della scadenza del termine, ma nel medesimo tempo ha adempiuto soprattutto al suo dovere sostanziale di avvertire il Parlamento che per un controllo efficace, serio e concreto, era necessario protrarre i termini stessi. La proroga infine si riduce ad un mese.

La questione fu valutata da entrambe le Commissioni ed esse nel loro diritto sovrano hanno ritenuto che sia più opportuno approvare il rinvio: definitivo da parte del Senato, provvisorio, da parte della Camera. Si può contendere forse agli istituti parlamentari il diritto di scegliere tra le due vie proposte dal Governo e di attenersi alla seconda, come alla più rispondente alle esigenze democratiche della vita parlamentare?

GRISOLIA. Le Commissioni dipendono dal Senato. Non hanno poteri autonomi.

ZOTTA, *relatore*. Ma l'onorevole Grisolia non ha tenuto presente che la 5ª Commissione ha deciso in sede deliberante e questo potere è conferito per Regolamento.

GRISOLIA. Male, male . . .

ZOTTA, *relatore*. L'attività regolamentare non va giudicata in questa maniera, onorevole collega!

Ora il punto sta qui; ed è ciò che ha trascurato di esaminare l'onorevole Mancinelli, perchè si è fermato alla superficie e non è entrato in profondità. Non ha valutato la ragione di questo rinvio che è bene invece sia esaminata dal Parlamento perchè, se oggi ne discutiamo in sede di rinvio provvisorio, domani ne dovremo parlare in sede di rinvio definitivo

È generalmente avvertita la opportunità di rendere più attuali i bilanci preventivi, avvicinandoli maggiormente alla realtà, in relazione al fatto che tra la preparazione dei medesimi e l'inizio dell'esercizio finanziario si verificano continui spostamenti e variazioni. Non dobbiamo dimenticare che, a differenza dei tempi passati in cui vi era una situazione di stasi, di immobilità nella sistemazione amministrativa, oggi siamo spinti da una legislazione e da un indirizzo politico che cercano a gara di informarsi a due esigenze fondamentali: prima, quella di adeguare la nuova legislazione sociale-politica ai principi stabiliti dalla Costituzione; seconda, quella di stabilire i presupposti per una ripresa morale e materiale del popolo italiano dopo le calamità della guerra.

Questa ragione dell'attualità è congiunta all'altra che è stata sufficientemente lumeggiata nella relazione governativa: la necessità di assicurare al Governo un più adeguato margine di tempo per la valutazione degli stanziamenti da proporre, in riferimento ai più aggiornati elementi disponibili.

Questi motivi consigliano un rinvio del termine di presentazione del progetto di bilancio. Ma tale rinvio non deve pregiudicare il diritto del Parlamento di esaminare e discutere esaurientemente codesto fondamentale provvedimento con quell'ampiezza di tempo necessaria per tali discussioni. Possono contemperarsi le due esigenze, fissando il termine al 28 febbraio. Si tien conto così della circostanza che, per quanto riguarda le spese, le ragionerie centrali presso i Ministeri debbono far pervenire le loro proposte entro il 10 dicembre e, per quanto riguarda le entrate, i relativi preventivi sono fatti normalmente sui risultati del primo semestre di esercizio.

Molto tempo è a disposizione del Parlamento per discutere: quello che interessa è che si discuta su elementi concreti e precisi,

in modo che la discussione stessa possa essere proficua e possa davvero dirsi che il Parlamento adempie alla funzione democratica, nel senso di provvedere agli interessi effettivi del Paese, e non riduca questa funzione democratica ad un vuoto giro di parole senza concreto risultato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pella, Ministro del tesoro.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio.* Onorevoli senatori, desidero aggiungere alcune considerazioni a nome del Governo per ricordare la portata del provvedimento che sta sollecitando l'onore dei vostri suffragi. Il provvedimento consta di due parti, una che riguarda i preventivi, l'altra che riguarda i consuntivi. Non vi stupirete, onorevoli colleghi, se io vi dico che sono grato al senatore Mancinelli per avere, con tanta rigogliosa energia, esposto il punto di vista dell'opposizione, forse anche perchè è nella funzione istituzionale dell'opposizione che essa debba, anche in quanto opposizione, soprattutto sottolineare quanto dal suo punto di vista può costituire deficienza dell'opera di Governo. Però mi consenta l'onorevole Mancinelli di rivolgere a lui una calda preghiera; di volermi seguire spassionatamente nelle argomentazioni che avrò l'onore di fare, perchè nel fondo dell'animo suo possa concludere che da parte del Governo non vi è stata nessuna intenzione di menomare i poteri del Parlamento, ed il suo diritto di controllo dell'Amministrazione del pubblico danaro, ma che anzi vi è stata la preoccupazione inversa, di rendere, cioè, più efficace il controllo parlamentare. Mi si consenta di ricordare, (e mi consenta l'onorevole Zotta di ripetere forse, anzi certamente, meno bene, cose che egli ha detto) che fin dal 30 ottobre, replicando ai diversi oratori che avevano interloquito sulla discussione del bilancio del Tesoro, io mi ero rivolto soprattutto a quanti si erano preoccupati dell'inconveniente delle molte note di variazioni, che vengono ad inserirsi sopra gli stati originari di previsione, perchè (come esattamente ha ricordato uno degli onorevoli relatori in occasione di uno degli ultimi provvedimenti presentati), queste note di variazione finiscono per turbare la visione organica di tutti gli stati di previsione del bilancio in corso di gestione. Io allora osservavo che il problema poteva essere risolto avvicinando di più all'inizio della gestione dell'esercizio l'epoca delle previsioni; e sottolineavo però che si doveva trovare il giusto limite tra l'esigenza di avvicinare le previsioni alla realtà e l'esigenza di lasciare al Parlamento il tempo necessario per svolgere tutta la sua discussione. E mi sembrava che forse saremmo potuti arrivare anche al 31 marzo. Questo è un punto di vista che si trova nel resoconto della seduta del 30 ottobre e che e, se non erro, allora trovò larghi consensi in seno all'Assemblea.

Venne subito posto in esame il problema, ma ci accorgemmo che vi era un altro problema collaterale che era quello dei consuntivi, poichè ritiene il Governo, e ritengo personalmente io in modo particolare, che non hanno un grande significato l'esame e la discussione di un preventivo se non si no appoggiati all'esame del consuntivo degli esercizi precedenti. Il problema dei consuntivi era un problema essenziale e si traduce oggi in un problema di natura pratica: di fare in modo che la Corte dei conti possa arrivare al più presto alla presentazione di tutti i consuntivi. Non è così facilmente risolubile questo problema come ritiene l'onorevole Mancinelli, poichè se si trattasse puramente e semplicemente di presentare un conto dei pagamenti e delle riscossioni in contrapposizione alle previsioni, potrei dire che tutto questo è già fatto attraverso quei conti mensili del Tesoro che vengono, ad iniziativa del Governo, pubblicati e divulgati e che in sintesi dànno le risultanze della gestione mese per mese. Ma l'intervento della Corte dei conti è necessario agli effetti di quel procedimento di parificazione del rendiconto generale che è contemplato dalla legge di contabilità all'articolo 79 e che costituisce la vera base della attività della Corte dei conti in questa materia.

Ora non è solo una questione di ampliamento di organico (e non so se avremmo il coraggio proprio oggi di approvare ampliamenti di organici); non è solo un problema di rafforzamento del personale, mediante trasferimenti e mediante comandi: sarebbe necessario avere personale scelto, appositamente adatto. È un problema che, purtroppo, può essere risolto solo confidando nella solerzia degli attuali funzionari della Corte dei conti, e

posso rendermi testimone che la Corte è veramente un Collegio che lavora con sollecitudine. Con la Corte abbiamo voluto cercare se vi era la possibilità di dare al Parlamento il modo di discutere anche in sede consuntiva, in attesa che si potesse arrivare alla presentazione dei conti consuntivi veri e propri. Questo è il fulcro di tutto il provvedimento nella seconda parte. Quando noi arriviamo a proporre documenti particolari, illustrati nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge, noi diamo la più chiara dimostrazione che vogliamo aumentare le possibilità di controllo del Parlamento e che vogliamo anzi sollecitare questo controllo in attesa di poter arrivare ai documenti definitivi. Perchè in che cosa differisce questo documento, di cui vogliamo anticipare la presentazione, rispetto al consuntivo vero e proprio ? Il documento che intendiamo presentare contempla da una parte la previsione di entrata dell'esercizio 1947-1948 ed inoltre le riscossioni che sono state fatte sia in conto competenza, sia in conto residui degli anni precedenti .Dalla parte della spesa, noi troveremo le previsioni di spesa e i pagamenti che sono stati effettuati in conto competenza e in conto dei residui precedenti. La differenza tra previsione e accertamento, sia per quanto riguarda l'entrata, sia per quanto riguarda la spesa, rappresenterà, come prima approssimazione (e dovrò integrare subito dopo il concetto) la massa dei residui attivi e passivi che si sono creati nel corso dell'esercizio 1947-48

E badino gli onorevoli senatori che si tratta della massa enormemente più grossa di residui perchè, su quel totale di residui che conosciamo, all'incirca i sei settimi sono residui creati nel corso dell'esercizio 1947-48. Quindi, risultato di notevolissimo momento che, in ogni caso, permetterà veramente il giudizio di ordine amministrativo e politico sulla gestione del pubblico denaro nell'esercizio 1947-1948, perchè quel documento contemplerà tutte le riscossioni e tutte le spese che sono state fatte nell'esercizio 1947-1948.

Inoltre un impegno aggiuntivo è stato assunto dal Governo, (in relazione alla preghiera avuta dalla Commissione in sede deliberante) quello di presentare il consuntivo de l'esercizio 1948-1949, entro il termine di presentazione del preventivo 1950-51, in modo che questo preventivo possa essere discusso con la scorta del consuntivo. Il primo documento, quello relativo al consuntivo 1947-48, sarà presentato entro il 30 aprile 1949, cosicchè nei mesi di maggio- giugno prossimi il Parlamento potrà esaminare il preventivo del 1949-50 assieme al consuntivo del 1947-48.

Ora mi sembra che la differenza rispetto ai veri consuntivi che attendiamo dalla Corte dei Conti, per questi documenti che avranno sostanzialmente quel processo di parificazione che attendiamo per i consuntivi veri e propri, si riduca a questo: che essi non possono partire dall'ammontare dei residui al primo di luglio del 1947, perchè questi residui non si possono conoscere che attraverso la successione dei consuntivi degli anni precedenti, i quali sono ancora attualmente fermi dal 1943.

Si noti, però, che attraverso ai due documenti provvisori, consuntivi del 1947-48 e del 1948-49, noi finiremo per avere anche il movimento dei residui per la più larga parte degli esercizi precedenti, perchè anche tutte le riscossioni e i pagamenti che faremo su tali residui finiranno per comparire nei due elaborati provvisori.

Credo che, se vogliamo andare al di là dei diaframmi formali per toccare la sostanza delle cose, innanzi a questi sforzi che ha fatto il Governo per mettere, per la prima volta, il Parlamento in condizione di giudicare anche in via consuntiva, io credo che davanti a questi sforzi non possiamo assolutamente parlare di intenzione di limitare il controllo parlamentare, ma dobbiamo invece riconoscere che tutti gli sforzi abbiamo fatto perchè questo controllo sia amplificato e reso più efficiente.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio.* Ora io questo vorrei ricordare, assieme ad altre promesse che noi abbiamo fatto in modo impegnativo davanti al Parlamento e soprattutto davanti a questo alto Consesso, che svolge una funzione così efficace di controllo sulla attività finanziaria, soprattutto attraverso l'opera della Commis-

sione finanze e tesoro e del suo eminente Presidente, al quale io do atto ancora una volta del sentimento del mio animo grato. Vorrei ricordare appunto che abbiamo assunto degli altri obblighi: ci siamo impegnati a costituire una Commissione di controllo per la circolazione e per l'Istituto di emissione, e questa Commissione è stata costituita. Ci siamo altresì impegnati di costituire una Commissione di controllo del debito pubblico, ed anche questa è stata costituita. Ci siamo impegnati di portare i bilanci di tutti gli Enti parastatali e statali dinanzi al Parlamento, e questi bilanci verranno presentati; e se vi è qualche ritardo ciò deriva da alcune considerazioni di ordine delicato, su cui potrò riferire dinanzi all'onorevole Commissione delle finanze, le quali ci suggeriscono di usare determinate cautele nel trovare la linea di demarcazione tra gli Enti che debbono essere soggetti a questa disciplina e quelli che forse non è il caso di assoggettare ad essa. Ora se questo è lo spirito che anima il Governo, onorevoli senatori di tutti i settori, abbiate la bontà di chiedervi, in fondo a ciascuno di voi, se effettivamente ritenete di confermare l'accusa al Governo di voler menomare il diritto di controllo del Parlamento.

Resta ancora qualche cosa da dire in ordine a due considerazioni. La prima: perchè signori del Governo, vi siete presentati così in ritardo, non potevate presentare prima questo provvedimento ? La seconda è addirittura l'accusa al Governo di essere fuori legge. Per quanto riguarda la prima ha esattamente ricordato l'onorevole Zotta che abbiamo presentato il provvedimento nella prima seduta utile subito dopo le ferie natalizie: il provvedimento del resto era già pronto da parecchio tempo. È vero che abbiamo ancora voluto nella prima metà di gennaio sentire il parere della Corte dei conti (che si riunì a sezioni riunite) sulla possibilità di presentare quel consuntivo in forma ridotta, del quale ho accennato; volevamo avere la certezza che la Corte sarebbe stata in grado di preparare il documento, e dopo questa certezza abbiamo dato il via al provvedimento.

Ma vi è l'altra accusa, secondo cui oggi il Governo sarebbe fuori legge. Desidero parlarvi esplicitamente. Sarebbe fuori legge in quanto vi è un termine del 31 gennaio, il quale termine è scaduto. Siamo oggi al 15 di febbraio, ed i bilanci non sono stati presentati.

Osservo in primo luogo che non è assolutamente il caso di parlare di termine costituzionale, in quanto l'articolo 81 e gli altri articoli della Costituzione non determinano il giorno entro cui il bilancio deve essere presentato. Si tratta di un termine contenuto nella legge di contabilità, la quale ha molti altri termini del genere. Non si tratta di quei termini di natura cogente o che siano comminati a pena di decadenza, sui quali ebbe l'occasione di intrattenersi l'altro ramo del Parlamento. Non è che, scaduto questo termine, più nulla si possa fare, non è che questo termine abbia carattere di perentorietà, trascorso il quale si immobilizzi o l'attività del Governo o del Parlamento. Ben diverso sarebbe il termine del 30 giugno, qualora entro questa data non si votasse il bilancio o l'esercizio provvisorio, perchè evidentemente allora ci troveremmo davanti all'immobilizzazione di tutte le gestioni della entrata e della spesa.

Ci troviamo davanti a quei termini di natura normativa che stabiliscono le diverse tappe attraverso cui si deve svolgere la procedura del controllo del bilancio. Ed allora, poichè questi termini sono stabiliti per permettere il controllo politico del Parlamento, noi ci troviamo davanti ad una valutazione di ordine politico che dobbiamo fare attorno alle conseguenze dell'inosservanza di questo termine; ma questa valutazione può essere più rigorosa in qualche caso ed in altri casi più comprensiva che una stretta valutazione di ordine giuridico, la quale riguarderebbe esclusivamente la lettera della norma. Si tratta di una valutazione di ordine politico, che presuppone la valutazione dello spirito, delle intenzioni e di tutte le circostanze che accompagnano il fatto da giudicare.

Ora, quale sia lo spirito l'abbiamo visto, quali siano le circostanze che hanno accompagnato questo provvedimento, mi conceda l'onorevole Presidente della Commissione di ricordarle. Non già per impegnare *a priori* la responsabilità delle Commissioni, ma, unicamente per avere il conforto di un consiglio, ho voluto che si tenesse una riunione presso il mio Ministero dei due presidenti delle Commissioni e del presidente della Corte dei conti

preannunciando il provvedimento che sarebbe stato presentato e chiedendo il concorso di un loro consiglio adesivo, oppure di un loro suggerimento modificativo. Ho avuto la soddisfazione di un conforto adesivo. Il provvedimento è stato presentato immediatamente nella prima seduta dopo le ferie natalizie e la Commissione del Senato in sede deliberante – e la procedura deliberante della Commissione non dipese certamente dalla volontà del Governo – lo ha onorato del suo suffragio. Per il 31 gennaio il Governo si è presentato davanti alla Commissione di Finanza della Camera; l'onorevole Zotta ha voluto benevolmente ricordare che esisteva un «fascio di bilanci pronti ad essere presentati» qualora non vi fosse stato il conforto di una approvazione. La Commissione della Camera ha chiesto che il 1° articolo venisse modificato, e il Governo non si è opposto alla modifica dell'articolo; la Commissione ha quindi espresso il suo parere favorevole al disegno di legge, cosicchè era acquisito, al 31 gennaio, per il Governo il consenso legalmente manifestato da parte del Senato e politicamente espresso dalla Commissione competente della Camera dei deputati, per cui il punto di vista contemplato da quel provvedimento era realmente condiviso dalla larga maggioranza del Parlamento.

MANCINELLI. Ma la legge non c'era.

PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio*. Qui procediamo ad una valutazione di ordine politico, perchè, se vogliamo fare la valutazione di ordine giuridico, arrivo, a questa conclusione: vi è un intervallo di alcune ore a sua disposizione, senatore Mancinelli ! Perchè, se vogliamo veramente non dar corpo alle ombre ma guardare alla sostanza delle cose, osserviamo bene che cosa è successo tra le ore 16 e le ore 17, del 1° febbraio. Se l'altro ramo del Parlamento avesse aderito al punto di vista più ampio del Senato, da quel momento la questione sarebbe morta, sarebbe caduta; l'altro ramo del Parlamento ha desiderato invece una restrizione e allora evidentemente, a maggior ragione, il Governo poteva e doveva sentirsi politicamente a posto e non poteva avere dubbi, come non ne ha oggi, perchè, se la portata più ampia del'l'articolo 1 ha avuto l'onore del consenso del Senato, analogo onore a maggior ragione doveva avere l'articolo 1 a portata più ridotta.

Devo però subito dire che se il Governo – e d'altra parte non può il Governo contrastare il pensiero dell'Assemblea legislativa – ha acconsentito nel senso che non ha insistito a mantenere la prima formulazione dell'articolo 1, non è già perchè chi ha l'onore di parlarvi ritenga che questo provvedimento ripeta le proprie origini da circostanze di natura contingente. Gli esempi che sono stati addotti hanno, sì, la loro portata per questo bilancio, ma la ragione dell'articolo 1 è di portata molto più ampia, di ordine permanente per cui si vuole che le previsioni siano il più vicino possibile alla realtà. E questa ragione di essere è valida per questo esercizio come deve essere valida per tutti gli esercizi successivi. Il Governo ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento e dichiara ancora qui che la ragione di essere della limitazione dell'articolo 1 risiede unicamente in questo: di vedere, a titolo d'esperimento, quali utili risultati possa dare. Se l'esperimento fosse soddisfacente, non vi sarebbe ragione per non dare natura permanente al disposto dell'articolo 1. Onorevoli senatori, vogliate perdonare se vi ho troppo a lungo intrattenuto sopra questo argomento; vorrei però dirvi che queste due settimane non sono state inutili. Io spero veramente di poter portarvi presto una buona nuova; io spero veramente possiate concludere che è stato molto opportuno avere alcune settimane a disposizione per un aggiornamento e vedrete come il risultato possa soddisfare le aspettative e come l'esperimento abbia dimostrato la sua ragione di essere. Abbiate perciò la bontà di confortare, anche una volta, il provvedimento con la vostra alta approvazione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Esaurita la discussione, passiamo alla lettura e alla votazione degli articoli.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Propongo che si voti il passaggio all'esame degli articoli di questo disegno di legge.

ZOTTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore*. Desidero osservare che capita per la prima volta qui un caso che forse non è previsto dal Regolamento. Vi sono due articoli, dei quali il primo fu approvato dal Senato in una forma che è stata poi modificata dalla Camera, sicchè adesso torna nella sua modifica per essere risottoposto all'esame del Senato; il secondo articolo invece, approvato ugualmente dalla 5ª Commissione del Senato in sede deliberante, è stato approvato dalla Camera dei deputati. Attualmente, sul secondo articolo noi non dobbiamo dare alcun voto perchè ha già ricevuto il crisma dell'approvazione della Camera in Assemblea plenaria e del Senato attraverso la Commissione in sede deliberante; noi quindi dobbiamo approvare solo un articolo, perciò la discussione che attualmente facciamo, a rigore, si rivolge esclusivamente all'esame della modifica apportata dalla Camera ad un articolo, onde è inopportuna adesso la votazione per il passaggio agli articoli, non essendovi stata prima una discussione generale.

PRESIDENTE. Io tengo a dire al senatore Terracini che non avevo messo in votazione il passaggio agli articoli perchè l'articolo 71 del nostro regolamento dice: « Esaurita la discussione generale, si passa alla discussione degli articoli ». Ciò, però, onorevole Zotta, non significa che non si possa chiedere da parte di un senatore, ed il Senato accettare, di votare il passaggio agli articoli. Non c'è preclusione per il fatto che un disegno di legge sia già stato approvato nella sua integrità, e poi in parte modificato, perchè esso può essere poi una seconda volta non approvato. Parlo sempre dal punto di vista regolamentare.

Dopo di che metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rileggo gli articoli nel testo modificato dalla Camera:

Art. 1.

Il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-50 è stabilito al 28 febbraio 1949.

(*È approvato*).

Art. 2.

È prorogato al 30 giugno 1950, il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari 1942-43 al 1948-49.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

RUINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Io do vivissima lode al Ministro del tesoro per il controllo che ha annunziato molto vasto in tema di preparazione di consuntivi, mettendo in ordine tutto l'arretrato, che è tale da fare veramente paura, ed assumendo l'impegno di presentazione dei bilanci degli Enti parastatali. Io voterò a favore del progetto di legge, ma devo mettere in luce due punti. Il primo è questo: il ministro ha svolto il concetto che quando le leggi stabiliscono un termine esso possa essere considerato non giuridico ma politico. Io mi oppongo a questa interpretazione. Capisco che, all'occasione, vi possono essere state delle ragioni perchè il progetto di legge per la proroga non sia stato votato entro il termine; ma non è la linea da seguirsi questa perchè, evidentemente, tutte le Costituzioni e il diritto costituzionale moderno seguono il principio di sostituire a semplici valutazioni politiche norme giuridiche. Non si può quindi ammettere una interpretazione di questo genere. Vi può essere stata una necessità, di fatto, per cui siamo arrivati al superamento del termine, ma il principio del termine politico non può essere affermato.

Secondo punto: faccio anche riserve sopra un'altra dichiarazione dell'onorevole Ministro, quella cioè che occorre il più possibile ritardare la presentazione dei bilanci preventivi perchè vi siano meno varianti fra le previsioni e la realtà. Ora questa teoria non può essere accolta perchè se si spingesse alle ultime conseguenze bisognerebbe presentare i bilanci, quando è scaduto l'esercizio finanziario; soltanto così non vi sarebbero variazioni. Vale a dire si potrebbero discutere i bilanci soltanto in esercizio provvisorio.

Io non credo che ciò corrisponda allo spirito con cui il Paese guarda al bilancio. Io credo, onorevole Pella, che, se per questo esercizio è stato inevitabile aver tardato di un mese la presentazione dei bilanci e possiamo un pó lamentarcene non contro di lei ma contro la fatalità perchè questo ci priva di parte del tempo necessario per la discussione profonda dei bilanci che abbiamo ridotta e rinviata per i bilanci dell'altro esercizio. Bisogna dare al Parlamento il tempo necessario alla discussione; in questo consiste il mio dissenso dall'onorevole Pella, che si preoccupa del distacco di tempo dalla previsione all'entrata in vigore del bilancio per evitare le variazioni, ma tale distacco non deve essere tale da diminuire quella che è l'assoluta necessità del tempo che il Parlamento deve avere a disposizione per i suoi controlli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pella Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio.

PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio*. Desideravo assicurare l'onorevole Ruini che il punto di vista mio personale e del Governo è esattamente conforme a quello che egli ha manifestato. Sarebbe stato enorme che io avessi voluto postulare una teoria di termini politici. Il termine è un dato contenuto in una legge, che è uno strumento giuridico; quindi evidentemente il termine non può che essere un termine di ordine giuridico, per riferirmi alla sua terminologia, onorevole Ruini.

Ma il punto che io avevo toccato è un altro: e cioè la valutazione in questo caso specifico dell'eventuale responsabilità del Governo in ordine al termine del 31 gennaio 1949; ed è in ordine a questo giudizio di valutazione che io proponevo un giudizio di natura politica, anzichè un giudizio di natura strettamente giuridica. Questo è il contenuto delle considerazioni che io avevo fatto. Le sono molto grato, onorevole Ruini, di avermi concesso di chiarire meglio il mio pensiero, perchè mi dorrebbe molto che il mio pensiero fosse interpretato in senso diverso.

Per quanto riguarda invece la seconda osservazione, qui non vorrei peccare di presunzione, autocitandomi, ma proprio il 30 ottobre io dicevo: « Voi vedete che non sono esigenze completamente conciliabili quella di avere un lungo tempo a disposizione per discutere e quella di redigere con precisione il preventivo il più possibile vicino all'epoca in cui i fatti cominceranno a realizzarsi. Appunto proponevo quel giusto limite tra l'una e l'altra esigenza, che però escludeva *a priori* il concetto di portare il termine del 31 gennaio addirittura al 30 giugno. Ecco perchè io ho l'onore di condividere pienamente le osservazioni dell'onorevole Ruini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presentazione di un disegno di legge.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge riguardante le norme per agevolare la costruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

Per questo disegno di legge domando la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Tupini, Ministro dei lavori pubblici, della presentazione di questo disegno di legge.

Poichè è stata chiesta la procedura d'urgenza, la pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento per la procedura d'urgenza.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ».

Do lettura dell'art. 9:

Art. 9.

La rimozione di un giudice dal suo ufficio per sopravvenuta incapacità fisica o civile, o per gravi mancanze nell'esercizio delle sue

funzioni, è disposta dalla Corte in camera di consiglio, a maggioranza di due terzi dei membri che fanno parte del collegio.

La decisione deve indicare specificamente le ragioni della rimozione ed è resa pubblica nei modi del successivo articolo 16.

Al procedimento si applicano le norme che saranno stabilite nel regolamento della Corte di cui all'articolo 19.

Al primo comma di questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo, dei senatori Picchiotti, Barontini, Rizzo, Mariano, Musolino, Gavina consiste nel sostituire alle parole: «a maggioranza di due terzi dei membri che fanno parte del collegio» le altre: «a maggioranza assoluta».

Il secondo del senatore Bosco che, alla fine del primo comma alle parole: «che fanno parte del Collegio» vuole sostituire le altre: «che partecipano all'adunanza».

Prego i presentatori degli emendamenti di voler esprimere la propria opinione.

BOSCO. Poichè la formulazione della parte finale di questo articolo dipende da quanto si deciderà per l'articolo 14, propongo che l'approvazione dell'articolo 9 venga rinviata.

MUSOLINO. Non nascondo la mia perplessità sulla proposta fatta dal Governo, secondo la quale la rimozione di un giudice dal suo ufficio per sopravvenuta incapacità è disposta dalla Corte a maggioranza di due terzi, mentre è detto all'articolo 4 che quando si tratta di procedere al giudizio sulla validità dei titoli per la nomina dei giudici, è richiesta solo la maggioranza assoluta dei componenti della Corte, ed ancora, all'articolo 8, che la domanda dell'autorità giudiziaria di procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale può essere approvata a maggioranza assoluta.

Ora mi domando perchè quando si tratta di un nuovo giudizio per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni o per sopravvenuta incapacità fisica o civile si debba avere la maggioranza dei due terzi dei membri della Corte?

Io credo che si debba sostenere la maggioranza assoluta anche per questi casi.

PRESIDENTE. Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione.

PERSICO, *relatore*. La Commissione non crede di poter accogliere la proposta del senatore Musolino, perchè esiste una ragione per cui la maggioranza deve essere in questi casi qualificata; nel caso di domanda di autorizzazione a procedere può bastare la maggioranza assoluta; ma qui si tratta di rimuovere un giudice in due ipotesi molto delicate: per incapacità fisica o civile, e per gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni.

Ora, data la eccezionale importanza dei due casi è bene che la maggioranza non sia assoluta, ma qualificata, e cioè di due terzi dei membri che fanno parte del collegio.

Del resto la differenza non è molta, perchè se si adottasse il numero fino a undici giudici, avremmo la maggioranza assoluta di sei e la maggioranza di due terzi, di otto. Quindi la Commissione mantiene la sua proposta.

Circa la proposta fatta dal senatore Bosco Giacinto, la Commissione accetta la sospensiva.

PRESIDENTE. Domando al Ministro Grassi di esprimere la sua opinione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto la proposta di sospensiva dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Bosco di sospendere la discussione dell'articolo 9, rinviandola a dopo l'approvazione dell'articolo 14; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Art. 10.

Il giudice della Corte, nel confronto del quale è stato autorizzato procedimento penale per delitto, è sospeso dal suo ufficio. Il giudice, nel confronto del quale è stato iniziato procedimento per la rimozione, può essere sospeso dal suo ufficio con deliberazione della Corte adottata a norma dell'articolo 8.

Dopo la pronuncia del giudice penale la Corte deve, in ogni caso, deliberare, nei modi preveduti dal precedente articolo, se sia luogo a pronunciare la rimozione.

A questo articolo ci sono due emendamenti, uno sostitutivo ed uno aggiuntivo.

Il primo del senatore De Pietro è del seguente tenore: Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

«Il giudice della Corte, nel confronto del quale è stato autorizzato procedimento penale per delitto doloso, o è stato iniziato procedi-

mento per la rimozione, è sospeso dal suo ufficio.

« In esito al procedimento penale, anche se sia terminato con sentenza di assoluzione, la Corte deve, nei modi preveduti dal precedente articolo, deliberare se sia luogo a pronunziare la rimozione ».

Il secondo dei senatori Berlinguer e Grisolia che consiste nell'aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo che il giudice penale non abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'imputato non lo ha commesso ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Pietro per svolgere il suo emendamento.

DE PIETRO. Mi sembra che l'emendamento da me proposto risponda ad una evidente necessità, poichè ritengo opportuna la specificazione del carattere del delitto per il quale è autorizzato il procedimento penale.

Nell'emendamento da me proposto si trattano due argomenti: il primo consiste precisamente nel ritenere che debba trattarsi di un delitto doloso, essendo ovvio che l'autorizzazione al procedimento penale per un delitto colposo non possa assolutamente pregiudicare la dignità del giudice a continuare l'esercizio delle sue funzioni. Anzi, dapprima avevo pensato che sarebbe stata più precisa la dizione « per delitto non colposo », ma avendo poi considerato che il codice prevede un solo delitto non colposo e non doloso, vale a dire, l'omicidio preterintenzionale, e che in questo caso indubbiamente il giudice si dovrebbe sospendere, ho preferito la dizione « delitto doloso ». Ma la parte essenziale dell'emendamento consiste nel proposito di parificare la condizione del giudice, in confronto del quale sia stato iniziato il procedimento per la rimozione, a quella del giudice in confronto del quale sia stato autorizzato ed aperto il procedimento penale. Ora il Senato comprenderà perfettamente che il caso di apertura di un procedimento penale autorizzato può essere meno grave del procedimento per la rimozione; basta considerare che la rimozione è prevista per questi casi: incapacità fisica o civile o grave mancanza nell'esercizio delle funzioni. Un giudice, in confronto del quale sia stato iniziato un procedimento per la rimozione, per le cause specificate dall'articolo 9, non ha il prestigio sufficiente per continuare nell'esercizio delle sue funzioni, fino a quando non sia intervenuta la deliberazione della Corte in Camera di Consiglio. Testè il Presidente della Commissione, senatore Persico, faceva rilevare al senatore (mi pare sia l'onorevole Musolino) che ha presentato un emendamento, che si tratta di casi di estrema gravità contemplati dall'articolo 9, vale a dire incapacità fisica o civile, o peggio ancora gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni. Perciò io ritengo che il giudice della Corte nel cui confronto sia stata iniziato questo procedimento deve essere anch'esso sospeso dal suo ufficio parificandolo alla condizione del giudice in confronto del quale sia stato autorizzato il procedimento penale. Infine, a me sembra che sia anche necessario un giudizio di delibazione della Corte in caso di assoluzione nel procedimento penale. Se si può ammettere che in caso di assoluzione per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, col cessare della materia del fatto viene anche a cadere la ragione del giudizio della Corte, non si può dire altrettanto nel caso di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.

Può non costituire reato, ma può essere considerato quale diminuzione di prestigio nell'esercizio delle proprie funzioni. Per questa ragione, pur non dissentendo dal testo dello emendamento presentato dai senatori Berlinguer e Grisolia, io ritengo che nel caso di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, sia sempre necessaria la deliberazione della Corte: e quindi credo che con l'emendamento da me proposto la materia sia esaurientemente e convenientemente regolata.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Non sono d'accordo con quanto ha testè sostenuto il senatore De Pietro. Intendo benissimo come i reati dolosi costituiscano una categoria che non solo sotto il punto di vista giuridico, ma anche sotto il profilo di indole morale, è ben più grave; ma talvolta i casi di colpa costituiscono fatti tali per cui la personalità di coloro che li hanno commessi ed il prestigio ne risultino diminuiti.

Noi abbiamo giustamente sinora pensato a giudici della Corte costituzionale che rappresentino quanto ci può essere, sotto il punto di

vista del prestigio personale, di più alto; e, perciò, ritengo non si debba fare distinzione tra reati colposi e reati dolosi.

Non sono neanche favorevole, se è lecito che in questo momento esprima il mio parere, sull'emendamento formulato dagli onorevoli Berlinguer e Grisolia, cioè che non debba la Corte preoccuparsi della posizione di un suo componente giudicato ed assolto sia pure con la formula più ampia. L'assoluzione con la formula più ampia può verificarsi perchè il fatto non raggiunge gli estremi giuridici necessari per la sua configurazione come delitto. Il fatto, però, può rimanere moralmente deplorevole.

Nè mi pare giusta la tesi del collega De Pietro, nel caso dell'assoluzione per non aver commesso il fatto. Anche in casi del genere, il rapporto che eventualmente può avere avuto il giudice dell'Alta Corte con chi sia stato ritenuto colpevole può essere stato tale per cui un giudizio successivo, in certo senso disciplinare, da parte della Corte, sia opportuno.

Per queste ragioni ritengo che debba essere votato l'articolo nella formula della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il pensiero della Commissione.

PERSICO, *relatore*. Sono lieto dell'aiuto portatomi dall'onorevole Mastino. È bene che il Senato sappia che la questione è stata ampiamente dibattuta in Commissione; non è questione che sorge oggi. Ci siamo proposti anche noi se era il caso di aggiungere la parola « doloso »; ma bisogna considerare le ragioni che ha addotto l'onorevole Mastino e le ragioni che derivano dall'articolo 8, che forse è stato dimenticato, cioè che già si è avuta una delibazione; infatti, perchè il giudizio abbia il suo corso, la Corte deve deliberare in Camera di Consiglio a maggioranza assoluta, per concedere o meno l'autorizzazione. Quindi c'è stata già una decisione secondo la quale la Corte ha ritenuto opportuno concedere l'autorizzazione, cioè inviare gli atti all'Autorità giudiziaria perchè proceda. Allora, se questo è avvenuto, e il giudice della Corte è ormai sotto giudizio ed ha avuto già una deliberazione implicitamente sfavorevole in sede di deliberazione in Camera di Consiglio e a maggioranza assoluta, bisognerà che rimanga sospeso finchè dura lo stato di dubbio. E non starei a distinguere se il delitto sia doloso o colposo, perchè entriamo in una casistica, che può dar luogo a molte difficoltà pratiche, in quanto ci sono delitti colposi che dimostrano una particolarità di indole, una deficienza di centri inibitori, che potrebbero anche essere indici di una incapacità a funzionare come giudice con la dovuta imparzialità.

Ci sono tante questioni, per cui anche un delitto colposo può essere tale da mettere in luce qualche situazione inadeguata all'altissima funzione di giudice.

Perciò la Commissione è favorevole al mantenimento del suo testo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, le osservazioni sollevate dal senatore De Pietro hanno il loro fondamento perchè si presentano da un doppio punto di vista: non solo per quello che riguarda il delitto, se doloso o colposo, ma soprattutto per il piano diverso in cui la Commissione ha messo le due posizioni; ossia, il giudice nei cui confronti è stato autorizzato il procedimento penale e il giudice nei cui confronti si inizia il procedimento per rimozione. Il testo governativo aveva stabilito lo stesso piano per l'uno e per l'altro perchè, appunto, non aveva trovato ragione di differenziazione, poichè, forse, come aveva detto giustamente il senatore De Pietro, può essere più grave il procedimento di rimozione che non un semplice procedimento per un delitto che può anche essere colposo. E allora si era detto: « il giudice della Corte nel confronto del quale siasi autorizzato procedimento penale per delitto o siasi iniziato procedimento per la rimozione, può essere sospeso ecc. . . . ». Quindi, non era una sospensione di ufficio, ma era una possibilità che era rimasta nella valutazione della Corte, sia in un caso che nell'altro. La Commissiome ha creduto bene di distinguere e ha detto: quando si tratta di autorizzazione già concessa per un procedimento per delitto, allora il giudice è sospeso di ufficio; quando invece si tratta di rimozione, egli può essere sospeso. Io non sarei d'accordo su questa distinzione per le ragioni che il senatore De Pietro ha precisato e

insisto pregando il Senato di non fare questa distinzione. Col testo governativo la questione del delitto doloso e colposo era superata, perchè il « può » dava la possibilità alla Corte di valutare, vedere se, pur essendo il delitto colposo, poteva il giudice essere sospeso oppure doveva esserlo certamente. Sarei quindi per proporre di tornare al testo governativo il quale mette sullo stesso piano i due procedimenti, sia quello per delitto e quello per qualsiasi altro procedimento iniziato per la rimozione e lascia alla Corte la facoltà di deliberare, facendo sì che questi uomini superiori che rappresentano la Corte stabiliscano quali siano i casi in cui accordare la sospensione; se altrimenti si vuole mantenere la dizione del testo della Commissione cioè di aggiungere la parola « doloso », dobbiamo specificare il carattere del delitto. Lascio al Senato la decisione.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Il problema che pone il Ministro è stato ampiamente valutato dalla Commissione la quale ha voluto distinguere il caso del procedimento penale da quello della rimozione. Nel caso di procedimento penale la sospensione è obbligatoria, perchè il giudice che è sotto accusa non può far parte della Corte. Se invece è in corso il procedimento di rimozione, potendo anche una accusa infondata dar luogo a questo procedimento, è necessario che la Corte giudichi se il giudice accusato può seguitare a far parte della Corte stessa, o debba invece venir sospeso. La Commissione pertanto sarebbe contraria a tornare al testo ministeriale che, secondo il suo parere, peggiora e non migliora il disposto della legge.

PRESIDENTE. La votazione sull'emendamento De Pietro, si farà per divisione.

Pongo ai voti, la prima parte del primo comma di tale emendamento, e cioè: « Il giudice della Corte, nel confronto del quale è stato autorizzato procedimento penale per delitto doloso è sospeso dal suo ufficio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto allora ai voti la prima parte del primo comma dell'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione, che suona così:

« Il giudice della Corte, nel confronto del quale è stato autorizzato procedimento penale per delitto è sospeso dal suo ufficio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'inciso: « o è stato iniziato procedimento per la rimozione » di cui al primo comma dell'emendamento proposto dal senatore De Pietro, da includere fra le parole « per delitto » e le altre « è sospeso » di cui al primo comma dell'articolo 10, testè approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora al secondo comma dell'articolo 10. A questo comma è stato presentato, oltre all'emendamento sostitutivo del senatore De Pietro, l'emendamento aggiuntivo dei senatori Berlinguer e Grisolia del quale è già stata data lettura.

PROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROLI. Sarebbe stato opportuno che i due presentatori di questo emendamento fossero qui presenti per discuterlo. Ad ogni modo per parte mia io ritengo che questo emendamento debba essere oggetto di discussione, anche se i presentatori non sono presenti, in quanto concerne un problema abbastanza grave.

Nel disegno di legge governativo su questo punto si legge: « Dopo la pronuncia del giudice penale, anche se questa sia di assoluzione, la Corte deve deliberare nei modi preveduti dal precedente articolo se sia luogo a pronunciare la rimozione ». Nel disegno di legge della Commissione questa formula è stata ripetuta sostanzialmente, e solo è stata apportata una modifica di forma. Infatti nel testo della Commissione si dice: « Dopo la pronunzia del giudice penale, la Corte deve, in ogni caso deliberare, nei modi preveduti dal precedente articolo, se sia luogo ecc. ».

Ora è evidente che non si può sottoporre questo alto giudice ad un altro esame, quando vi è stato un esame ponderato in sede penale. Se in sede penale nella sentenza, che come tutti sappiamo, fa stato *erga omnes*, si dice che non sussiste il fatto o che il giudice non lo ha commesso, in queste due ipotesi il giudice del l'Alta Corte non deve essere ulteriormente molestato. Potrebbe darsi il caso, per esempio,

che si potesse arrivare, dall'Alta Corte costituzionale, a dichiarare la rimozione nonostante che la sentenza penale abbia dichiarato che il fatto incriminato non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Commissione è un po' sorpresa che si insista su questo emendamento dopo che si è votato l'emendamento De Pietro con il quale si è stabilita la sospensione *de jure* dall'inizio di un procedimento per la rimozione. Si è voluto aggravare la norma che era stata proposta dalla Commissione.

Prima di tutto non è vero che il giudice sarà mandato via; sarà semplicemente sottoposto ad un esame da parte della Corte in Camera di Consiglio, la quale delibera se vi siano ragioni per le quali non è opportuno che egli resti al suo posto. Questo è un esame che si può sempre fare senza diminuire la figura morale del giudice.

In secondo luogo, vi è l'esempio del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il quale esamina tutti gli avvocati che abbiano subìto un giudizio, anche se assolti con qualsiasi formula perchè si vuole indagare se vi siano delle ragioni morali che menomino la figura dell'avvocato. E se il Consiglio dell'Ordine degli avvocati lo fa, non lo potrà fare anche la Corte costituzionale per i suoi membri?

A me pare che questo esame che è uguale per tutti e che col suo verdetto serve a rasserenare, possa essere mantenuto.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. La formula adoperata dal testo governativo dice: « Dopo la pronuncia del giudice penale anche se questa sia di assoluzione la Corte deve deliberare nei modi preveduti dal precedente articolo se sia luogo a pronunciare la rimozione ». In altri termini si dice che la Corte deve considerare l'effetto della sentenza ai fini di stabilire se ci sia, o meno, il caso della rimozione. Ora mi pare evidente che questo esame si debba fare sia che si abbia una assoluzione sia che si abbia una condanna, perchè anche l'assoluzione lascia menomato il prestigio del giudice della Corte costituzionale. In fondo mi sembra che la differenza fra il testo governativo e quello della Commissione è quel « in ogni caso » che in fondo può essere tolto. Pregherei quindi la Commissione di togliere « in ogni caso » e di sostituire queste parole con le altre: « anche se questa sia di assoluzione ».

PRESIDENTE. Torniamo al testo governativo. Domando al senatore De Pietro se ritira il suo emendamento.

DE PIETRO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Proli se insiste nel suo emendamento.

PROLI. Insisto, salvo che sulle parole « o non costituisce reato ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Berlinguer, così formulato:

Aggiungere in fine, le seguenti parole: « salvo che il giudice penale non abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 10 del testo ministeriale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso, che resta così formulato:

« Il giudice della Corte, nel confronto del quale è stato autorizzato procedimento penale per delitto o è stato iniziato procedimento per la rimozione, è sospeso dal suo ufficio.

« Dopo la pronuncia del giudice penale, anche se questa sia di assoluzione, la Corte deve deliberare nei modi preveduti dal precedente articolo se sia luogo a pronunciare la rimozione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 10-*bis*.

Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento, in base all'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, per integrare la Corte nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Il testo proposto dalla Commissione estende *sic et simpliciter* gli articoli 8, 9 e 10 anche ai 16 membri eletti dal Parlamento, i quali non sono giudici che *compongono* la Corte, ma intervengono soltanto a taluni giudizi. Quindi è evidente che l'istituto dell'autorizzazione a procedere sia ad essi applicato soltanto nel periodo in cui esercitano la loro funzione. All'uopo si tenga presente che, non essendo prescritta nessuna incompatibilità per questi giudici, essi possono esercitare qualunque altra attività o professione libera come per esempio, fare gli avvocati, i commercianti, gli industriali. Quindi non sarebbe giusto estendere ad essi le immunità e le prerogative dei giudici, se non per il periodo in cui effettivamente esercitano l'ufficio giurisdizionale.

Neppure gli istituti della rimozione e della sospensione dall'ufficio si possono estendere integralmente, in quanto essi presuppongono l'esercizio della funzione. Pertanto occorrono degli adattamenti.

PRESIDENTE. I giudici aggregati quando si dovrebbero rimuovere ? Nel momento del giudizio ?

BOSCO. No, anche prima. Per l'articolo 8 le immunità, a mio avviso, si devono applicare nel periodo in cui i giudici esercitano la loro funzione, ma l'articolo 9 si può applicare anche prima che i giudici aggregati intervengano alle adunanze della Corte, purchè la norma subisca gli opportuni adattamenti.

Proporrei quindi una nuova formulazione concordata con la Commissione dell'articolo 10 bis: « Le disposizioni degli articoli 9 e 10 si estendono, in quanto applicabili, anche ai cittadini eletti dal Parlamento in base all'ultimo comma dell'articolo 135, della Costituzione per integrare la Corte nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri. Le prerogative di cui all'articolo 8 si applicano ugualmente ai cittadini stessi, ma solo nel periodo in cui esercitano le loro funzioni nella Corte ».

PRESIDENTE. Prego il relatore di esprimere l'opinione della Commissione.

PERSICO, *relatore*. La Commissione è d'accordo con la formulazione proposta per l'articolo 10 *bis* dal senatore Bosco perchè migliora il testo della Commissione in quanto anche i giudici, di cui all'ultimo comma dell'articolo 135, sono giudici potenziali, sempre in grado di diventare giudici effettivi; quindi se commettono un reato e vengono condannati devono essere rimossi e il Parlamento nominerà altri giudici in loro sostituzione. Le prerogative valgono solo nel periodo in cui essi esercitano le funzioni; sarebbe strano che avvenisse altrimenti. Quando il cittadino presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica diventa giudice effettivo e comincia a godere delle prerogative. Le altre disposizioni si devono applicare anche prima, perchè occorre che questo albo dei sedici giudici speciali sia sempre tenuto in ordine, e perciò gli indegni devono essere mandati via e sostituti.

La Commissione quindi accetta la formula proposta dal senatore Bosco.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io osservo al Senato che nel testo ministeriale non ci eravamo occupati della situazione particolare contenuta nell'articolo 10 *bis*, forse per le stesse ragioni per cui l'onorevole Bosco ne proponeva la soppressione. Noi avevamo detto: o questi membri eletti si considerano come giudici della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 135, e allora sarebbero state applicate dalla Corte le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, o non si considerano membri della Corte costituzionale, e solo in via eccezionale, ossia quando sorge la questione di un procedimento penale a carico di un Presidente o di un Ministro, e allora si dovrebbe esaminare se, in questo caso, essendo diventati giudici si applicano, o no, quei determinati articoli in quel dato momento. Ecco la ragione per cui non avevamo provveduto al riguardo, ritenendo che se bisogna considerarli sempre nella stessa posizione di giudici della Corte, gli articoli 8, 9, 10 sarebbero applicati anche a questi; ma non c'è dubbio che se non si devono considerare sempre in questa condizione, si debbano considerare tali quando esercitano questo ufficio e, perlomeno in questo periodo, l'applicazione degli articoli 8, 9, 10 veniva di diritto. Era inutile in questo caso un articolo

10 *bis*, e nella dizione della Commissione ed anche nella dizione ridotta, perchè si dice che l'articolo 8 si applica quando veramente eserciti la funzione di giudice della Corte costituzionale, e perchè, quando la Corte costituzionale sarà riunita per giudizio penale, i membri sono tutti eguali e tutti giudici. Ed allora quale è la ragione d'essere dell'articolo 10 *bis ?*

Quindi pregherei la Commissione di non insistere perchè insistendo, od anche trasformandolo o riducendolo in parte nel tempo, mi pare che non diamo alla legge quella chiarezza che vogliamo. Proporrei perciò alla Commissione di ritirare l'articolo 10 *bis*.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Il Ministro chiede di abolire l'articolo; ma rimane sempre la questione del periodo in cui questi giudici sono nominati e non entrano in carica, ma possono sempre entrare in funzione da un minuto all'altro. È necessario perciò che questi 16 cittadini siano in condizioni di poter sedere come giudici. Mi pare quindi che debba essere sempre tenuto al corrente l'albo di questi giudici, tutte le volte che un giudice sia pure potenziale si rende incompatibile con il suo ufficio, deve venir rimosso e se ne deve nominare un altro.

Perciò ritengo che sotto questo secondo profilo l'articolo abbia ragione d'essere e debba restare.

PRESIDENTE. Leggo l'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, che mi pare ci dia la soluzione:

« Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri eletti all'inizio di ogni legislazione, dal Parlamento, in seduta comune, tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore ».

Facendo riferimento a questo articolo della Costituzione, la questione sarebbe risolta. Osservo poi – e prego il Senato di scusare il mio intervento – che si tratta di decadenza, e non di rimozione.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. L'osservazione dell'onorevole Presidente è molta acuta. Il richiamo all'articolo 135 risolve il problema perchè dice che al principio di ogni legislatura (è vero che questo è l'unico caso in cui la Costituzione adopera la parola « legislatura », e forse si tratta di una dimenticanza del legislatore) sono eletti 16 giudici (quindi sono eletti) e possono mettere sulla loro carta da visita il titolo « giudice della Corte costituzionale ».

PRESIDENTE. Credo che si tratti di decadenza, più che di rimozione.

PERSICO, *relatore*. Se sono sottoposti a procedimento penale e vengono condannati debbono venir dichiarati decaduti e bisogna quindi sostituirli.

PRESIDENTE. Io ripeto il mio pensiero che occorra risolvere la questione in base all'articolo 135. Quando infatti colui che era eleggibile perde i requisiti di eleggibilità, decade.

BOSCO. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, nel proporre quella formula abbastanza imprecisa a causa della frase: « in quanto applicabile », mi preoccupavo di trovare una soluzione immediata, ma non certo perfetta, perchè mi rendo conto che gli articoli 8, 9, 10, riferentisi ai giudici ordinari non sono applicabili a situazioni diverse e non possono estendersi automaticamente ai giudici aggregati. Quindi, pregherei la Commissione di rinviare alla prossima seduta questo articolo perchè trattasi di una disposizione che, dal punto di vista della tecnica legislativa, riveste qualche difficoltà; improvvisare non è opportuno.

PRESIDENTE. Se nessuno esprime parere contrario a questa proposta, la discussione di questo articolo è rinviata.

Art. 11.

Tutte le autorità ed uffici pubblici debbono trasmettere alla Corte gli atti di cui essa faccia richiesta.

Su quest'articolo non vi sono proposte di emendamento. Lo pongo in votazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura dell'articolo 12.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Dato che si tratta di un articolo molto importante, propongo che la discussione sia rinviata alla prossima seduta, onde avere il tempo di formulare delle proposte concrete.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se è d'accordo su questa proposta di rinvio.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ritiene opportuno il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Rinvio allora a domani il seguito della discussione su questo disegno di legge.

Sull'ordine dei lavori.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Desidero rinnovare, anche a nome del collega Benedetti, la preghiera alla Presidenza di iscrivere al più presto all'ordine del giorno una mia interpellanza sulla stampa che attende già da oltre un mese di essere discussa.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Piccioni Vice Presidente del Consiglio quando il Governo intende rispondere a questa interpellanza.

PICCIONI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*. Mi riservo, presi accordi col Presidente del Consiglio, di indicare domani il giorno in cui il Governo sarà disposto a rispondere a questa interpellanza.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Ricordo che quando fu presentato al Senato il lodo sulla vertenza Scelba-Li Causi, fu detto che questo lodo sarebbe stato discusso. È bene che si provveda a fissare una data per questa discussione, anche per dare la dovuta importanza a un lodo emesso da una Commissione di senatori. (*Commenti*). Io ritengo che la relazione presentata al Senato debba essere esaminata, tanto più che il Presidente del Consiglio si è permesso di giudicarla da solo. Noi intendiamo dire il nostro parere su quella relazione che è importante e grave sotto molti aspetti.

PRESIDENTE. Onorevole Tonello, le faccio presente che la discussione della mozione su questo argomento fu già a suo tempo fissata per il 31 marzo.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata alla Presidenza la seguente interpellanza:

« Al Presidente del Consiglio e all'Alto Commissario per la sanità, sulla urgenza di emettere, eventualmente a mezzo di regolamento, un provvedimento onde impedire che iniziative altamente benemerite, come quelle della Società dei datori di sangue, le quali sul campo della pubblica gratuita assistenza hanno tradizioni di nobiltà, siano messe nella condizione di non poter più funzionare ».

GASPAROTTO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *segretario:*

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a nominare un Commissario a seguito dell'approvazione della legge 31 dicembre 1947, numero 1629, dettante le « Norme per l'istituzione dell'opera di valorizzazione della Sila », se il regime commissariale perdura e quali siano stati i risultati dell'applicazione della legge dopo quasi quattordici mesi dalla sua approvazione.

PIEMONTE.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per conoscere se — in considerazione della scarsa applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante « Provvidenze a favore della piccola proprietà » — non ritenga urgente sottoporre al Parlamento un progetto integrativo che consenta agli enti pubblici — ed in particolare all'Ente nazionale per le tre Venezie — di procedere alla cessione di loro piccole aziende agricole, mediante rateizzo dell'importo, pur conservando agli acquirenti — che abbiano i requisiti voluti — i benefici della legge, senza costringerli a ricorrere al credito, ancora troppo oneroso; e

ciò particolarmente avendo riguardo alla situazione che si sta creando in Valcanale, provincia di Udine.

PIEMONTE, FANTONI.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà emanato il decreto più volte preannunciato, per rendere possibile la ricostruzione dei titoli di rendita distrutti in conseguenza degli eventi bellici a favore di coloro che ne possono documentare sia il legittimo possesso, sia la sopravvenuta distruzione.

PERSICO.

PRESIDENTE. Domani mercoledì, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

II. Discussione del disegno di legge:

Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni (99).

La seduta è tolta (ore 19,10).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CLIII SEDUTA (15 FEBBRAIO 1949)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ALLEGATO (ROLFI). – *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quando avranno inizio i lavori per il prolungamento della ferrovia Garganica fino a toccare Peschici e Vieste.

Queste due industri e laboriose cittadine attendono che le ripetute promesse di essere collegate col resto della Provincia a mezzo della strada ferrata siano finalmente realizzate e soddisfatte le loro giuste esigenze.

Essendo le popolazioni interessate unanimemente in agitazione i sottoscritti chiedono una sollecita risposta scritta.

RISPOSTA. — La costruzione della ferrovia Garganica, prevista originariamente fino a Vieste, venne limitata con l'atto 17 settembre 1925, col quale fu assentita la concessione alla Società Anonima Ferrovie e Tramvie del Mezzogiorno, fino a San Menaio non consentendo allora le condizioni del bilancio dello Stato l'assunzione della spesa occorrente, la quale, per il tronco da San Menaio a Vieste, si prevedeva di notevole entità per le importanti opere d'arte e lo sviluppo di gallerie necessarie.

Neanche fu, allora, possibile provvedere ad un razionale assetto della ferrovia portando la stazione terminale almeno fino all'abitato di Peschici, così da realmente servire tale abitato, perchè si sarebbe resa necessaria la costruzione di una galleria di ragguardevole costo.

Attese le vive premure pervenute a questo Ministero da parte degli enti locali e delle popolazioni, interessati alla valorizzazione di quell'importante zona attraverso una più efficace utilizzazione e potenziamento della suddetta ferrovia conseguibili col chiesto prolungamento, questo Ministero ha interessato la Società concessionaria a studiare e predisporre apposito progetto sia del prolungamento da San Menaio all'abitato di Peschici, sia per il tronco da Peschici a Vieste, nel proposito di far luogo, almeno in un primo tempo, all'esecuzione del detto prolungamento nonchè ad un ammodernamento dell'esercizio della linea.

Appena detto progetto verrà presentato sarà possibile allora determinare sia pure in via di masssima, la spesa occorrente, ed esaminare come impostare il problema di carattere finanziario in funzione di quelle che potranno essere le disponibilità di fondi e della preferenza che occorre dare alle ricostruzioni di ferrovie esistenti e ad eventuali mezzi di trasporto.

Il Ministro
CORBELLINI.

BARONTINI. – *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se risponde a verità la concessione di importazione dagli Stati Uniti d'America di numerosi telai speciali per la fabbricazione di calze, quando le Officine della Moto Fides S. p. A. di Livorno costruiscono già telai similari tipo Cotton, migliori di quelli americani come tipo e precisione, a prezzo pressochè eguale. Se non ritenga inoltre che l'importazione di telai dall'America metterebbe in gravissime difficoltà le industrie meccaniche nazionali, e particolarmente la Moto Fides, che l'ingegno e lo spirito d'iniziativa dei tecnici e delle maestranze hanno saputo trasformare, con sacrifici, da industria di guerra in industria di pace.

RISPOSTA. — La notizia accennata dalla S. V. onorevole nella interrogazione alla quale si risponde è esatta; è da precisare però la portata della notizia stessa sia in senso assoluto che relativo in confronto cioè della situazione della produzione nazionale ed in particolare a quella della Moto Fides di Livorno.

Per consentire nell'ambito del possibile condizioni di favore all'industria nazionale si sono scrutinate le domande, riducendo il numero delle macchine da importare e stabilendo date tassative ultime per l'importazione.

Infatti a tutto il 28 dicembre dello scorso anno, sono state presentate richieste di importazione, con prestiti E. R. P., per n. 34 telai Cotton a 28 × 32 teste; tali richieste sono state accolte per 14 telai, rigettate per 7 ed ancora da esaminare per 13. Per 8 telai, dei 14 autorizzati, l'accoglimento della richiesta è però subordinata alla fornitura dei telai stessi da parte delle ditte fornitrici americane, entro dieci mesi dalla data di concessione del prestito.

La Whitehead Moto Fides assicura di essere attualmente in condizioni di produrre ogni mese 1 telaio Cotton a 28 × 32 teste. Si tratta di una serie di 10 che verrebbe completata entro il settembre 1949. La ditta ritiene che a partire dalla fine del 1949 potrebbe organizzare la produzione in modo da poterne produrre 5 al mese. Nelle attuali condizioni pertanto la ditta potrebbe fornire, entro la fine del 1949, soltanto 10-12 telai, quantità, cioè, di molto inferiore alla richiesta.

Premessa quindi la situazione del mercato occorre fare altre considerazioni per poter valutare la questione nel suo complesso.

Occorre infatti tener presente che i calzifici italiani preferiscono rifornirsi presso le ditte americane sia perchè i telai americani costano molto meno di quelli italiani (32.000 dollari circa - sia pure maggiorati degli oneri per la resa c. i. f. - contro circa 30 milioni di lire), sia perchè i calzifici stessi, col prestito E. R. P. hanno la possibilità di effettuare il pagamento in maggior numero di anni ed a mite interesse, mentre la ditta italiana intenderebbe concedere una rateazione di soli 2-3 anni.

È assai verosimile inoltre che molti calzifici siano indotti a rinnovare o ad ampliare le proprie installazioni di macchinario solo in funzione dei vantaggi del prestito E. R. P., di modo che non può affermarsi che da una negata importazione di telai Cotton derivi la necessità, la possibilità di fornitura da parte della ditta italiana. Non è da escludere, infatti, che una ditta a cui sia stata negata l'importazione di telai Cotton, rinunci o rinvii l'installazione stessa anzichè rivolgersi a produzione i cui maggiori gravami non sono da tutti sopportabili.

Comunque, risulta evidente dalle determinazioni adottate che si è voluto contemperare l'interesse dei calzifici e quello della nascente industria italiana la cui attività è seguita con particolare interesse, da questo Ministero specialmente allo scopo di appoggiare una produzione che possa uguagliare e, possibilmente battere quella straniera, imponendosi sia sul mercato italiano che su quelli esteri.

Ma ci si impone con la qualità del prodotto e con il prezzo giacchè in un campo di macchinario complesso e delicato quale il telaio Cotton non basta la « reclame » generica: occorre che il prodotto sia apprezzato da chi lo utilizza. Sarebbe agire contro gli interessi di quella produzione non ancora apprezzata, perchè non conosciuta essendo appena iniziata, il creare una zona di assoluto esclusivo privilegio con danno evidente e grande per tutto il settore calzettiero che ha bisogno di rinnovarsi e rammodernarsi rapidamente ove voglia, come deve, riconquistare mercati perduti o trascurati.

Il Ministro
LOMBARDO.

BERLINGUER. - *Al Ministro della Marina mercantile.* — Per conoscere se, dinanzi alle specialissime esigenze della Sardegna ed alle insistenze di tutte le rappresentanze isolane e delle popolazioni sarde, non ritenga opportuno disporre almeno gli studi preliminari per la statizzazione delle linea Civitavecchia-Olbia, e se, intanto, non creda di adottare provvedimenti che estendano a tale linea di comunicazione marittima le tariffe differenziali praticate per il trasporti ferroviari o autorizzare la Società « Tirrenia » ad apportare le relative facilitazioni di viaggio, equiparando così

la condizione della Sardegna a quella delle altre Regioni d'Italia, ciò che costituirebbe un evidente atto di giustizia.

RISPOSTA. — Alla proposta statizzazione della linea Civitavecchia–Olbia ostano, sopratutto, difficoltà di carattere finanziario che, al momento attuale, meritano particolare considerazione.

L'adozione di un provvedimento nel senso richiesto è stata, infatti, più volte sollecitata essenzialmente per ottenere che i passeggeri sostengano, per i viaggi tra Civitavecchia ed Olbia, una spesa minore rispetto a quella risultante dagli attuali prezzi di passaggio sulla linea, i quali – peraltro – sono, nella misura, di gran lunga inferiori a quanto richiederebbe il costo del servizio.

Comunque, secondo lo scopo insito nelle anzidette richieste, alla assunzione della gestione della linea da parte dello Stato dovrebbe conseguire l'assimilazione del percorso marittimo a quello ferroviario, in modo da ottenere una distanza unica, sulla quale sarebbe da applicare la tariffa differenziale praticata dalle ferrovie.

È superfluo fare presente che, trattandosi di due servizi del tutto diversi l'uno dall'altro, anche in rapporto ai costi in base ai quali vengono esercitati, l'adozione di un provvedimento nel senso suindicato causerebbe un incremento tutt'altro che trascurabile dell'onere derivante allo Stato dall'esercizio della linea Civitavecchia–Olbia.

Le circostanze suesposte consigliano, quindi, di rinviare ogni decisione sulla statizzazione della linea Civitavecchia–Olbia ad un momento più propizio dal punto di vista finanziario e rendono in atto prematuro ogni studio preliminare inteso all'attuazione di un siffatto provvedimento.

Dato, poi, che il regime di gestione del servizio marittimo di cui trattasi è presentemente diverso da quello ferroviario, non è possibile – prescindendo dalla statizzazione – disporre, intanto, per l'estensione alla linea Civitavecchia–Olbia delle tariffe differenziali praticate dalle Ferrovie, tanto più che le conseguenze d'indole finanziario non sarebbero, nemmeno in tal caso, diverse da quelle già accennate.

Si fa infine, presente che le suindicate esigenze di bilancio non consentono, neanche, di autorizzare la concessione sulla linea stessa, già fortemente deficitaria, di facilitazioni di viaggio corrispondenti nella misura a quelle ferroviarie.

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile
SALERNO.

BERTINI. – *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare finchè sia mantenuto ed osservato in tutto il concetto informativo quanto è disposto dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, inerente alla sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e, se non intenda richiamare la Direzione generale Ferrovie dello Stato a sospendere ogni licenziamento nei casi in cui si rendano applicabili le precise disposizioni del decreto suddetto, conforme a quanto si pratica nelle altre Amministrazioni statali.

RISPOSTA. — I licenziamenti che attualmente si verificano nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono limitati ai pochi casi di agenti non di ruolo che non risultano in possesso dei requisiti voluti per restare alle dipendenze di detta Amministrazione.

Si tratta generalmente di agenti, che assunti con carattere di urgenza come reduci, combattenti o partigiani, in applicazione del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1121, sono venuti successivamente a risultare privi del titolo che aveva determinato la loro assunzione.

La eventuale conservazione in servizio di costoro contrasterebbe con le precise disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel maggio 1946 e ribadite con l'articolo 12 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, con le quali è fatto assoluto divieto di assumere personale che non rivesta la qualifica di reduce, combattente, assimilato, stabilendo che, in caso di infrazione a tali disposizioni, i provvedimenti relativi sono nulli e di essi sono chiamati a rispondere

anche economicamente i dirigenti degli uffici centrali o periferici.

Nella stessa Azienda ferroviaria possono inoltre verificarsi licenziamenti di agenti non di ruolo perchè fisicamente inidonei alle mansioni della qualifica rivestita o nel caso in cui emergano a loro carico precedenti penali che, secondo le norme regolamentari vigenti, li rendono incompatibili alla permanenza in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, e tali licenziamenti vengono suggeriti da ragioni di equità nei confronti del personale di ruolo.

La sistemazione del personale civile non di ruolo prevista dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non può evidentemente riguardare gli agenti in condizioni tali da non potersi ritenere in posizione amministrativamente regolare.

Il Ministro
CORBELLINI.

BISORI. - *Al Ministro delle finanze.* — Nel 1934 fu costruita a Prato la nuova stazione ferroviaria la quale durante la guerra diede motivo a bombardamenti che danneggiarono gravemente le zone circonvicine. Oggi l'Intendenza di Finanza di Firenze pretende un contributo di miglioria a carico di dette zone, asserendo che esse furono avvantaggiate dalla costruzione della nuova stazione. Poichè ogni vantaggio era ampiamente compensato dai danni bellici di cui la stazione esponeva dette vicinanze e poichè, dopo che quei danni si sono praticamente verificati suona oggi amara ironia parlare ancora - e senza discriminazione alcuna - di miglioramenti, domando se il Ministro non ritenga opportuno sospendere la procedura concernente l'anzidetto contributo di miglioria, in attesa che o nuove norme in materia di contributi o l'auspicata legge sui danni di guerra stabiliscano per casi consimili una compensazione fra i vantaggi e i danni che un'opera pubblica apporta alle proprietà vicine.

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra rivolta si ritiene opportuno far presente che, in linea di diritto, la circostanza di fatto che immobili, assoggettati a contributi di miglioria in seguito alla esecuzione di un'opera pubblica, siano stati danneggiati o distrutti per fatto di guerra non implica la cessazione dell'obbligo del contributo sopradetto.

Infatti i contributi di miglioria accertati dalla Direzione generale del Catasto dei servizi tecnici erariali e riscossi dagli Uffici del Registro, rappresentano un concorso nella spesa incontrata per la esecuzione di determinate Opere pubbliche e quindi gli avvenimenti sopravvenuti dopo che l'opera è stata eseguita non possono, quali essi che siano, modificare o annullare l'obbligazione tributaria che fa carico, per legge, ai cittadini che dalla esecuzione dell'opera stessa hanno ritratto un incremento di valore per i propri beni. Il danno che questi abbiano potuto subire per fatti di guerra può dar luogo, allo stato attuale, a domanda e risarcimento nei modi e termini delle leggi in vigore, ma non dispensa dal pagamento dei contributi per opere eseguite prima del danneggiamento.

Per quanto sopra esposto, benchè la richiesta sia fondata su principi innegabili i equità, la proposta di esentare dalla corresponsione del contributo di miglioria gli immobili danneggiati dalla guerra, anche se per causa delle Opere pubbliche dalle quali esso tributo deriva, non può essere accolta, allo stato della vigente legislazione in materia.

Il Ministro
VANONI.

BUONOCORE. - *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno di estendere il beneficio della dispensa dalla chiamata alle armi, di cui godono i giovani civili internati dai tedeschi o dagli iugoslavi per almeno sei mesi, anche ai giovani civili residenti prima della guerra nelle Colonie e successivamente internati dagli inglesi per vari anni.

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole senatore interrogante che il beneficio invocato è già stato concesso per tutte le chiamate alle armi effettuate dopo l'ultima guerra ed è stato

confermato anche per la chiamata in corso del terzo scaglione della classe 1927 (circolare 532 « Giornale Militare », 1948).

Ciò stante, a norma del n. 5 lettera *E* del manifesto di chiamata, i giovani già residenti nei territori dell'A. O. I., e nelle Colonie italiane vengono rinviati a chiamata in epoca da determinarsi e successivamente dispensati dal compiere la ferma di leva e collocati in congedo illimitato (circolare 12028/R/I del 12 giugno 1948, n. 1, lettera *m*).

Si fa rilevare che tale eccezionale concessione viene effettuata direttamente dai Distretti in base al solo requisito della precedente residenza in Colonia, senza presentazione di domanda o documentazione da parte degli interessati ed a prescindere dall'eventuale internamento da parte degli inglesi.

Il Ministro
PACCIARDI.

CARBONI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per migliorare le comunicazioni telefoniche della Sardegna con il Continente e per assicurare ai Comuni che ancora ne sono sprovvisti, il posto telefonico.

Si chiede urgente risposta scritta che precisi quali lavori si intendano compiere per soddisfare i bisogni su specificati, il loro termine d'inizio, e di ultimazione, la spesa prevista ed i Comuni che verranno forniti di telefono.

RISPOSTA. — Il problema del miglioramento delle comunicazioni telefoniche fra il Continente e la Sardegna mediante ponti radio pluricanali è oggetto di studi che sono stati condotti dagli organi competenti del Ministero con grande impegno e con carattere di urgenza ed ai quali è stata chiamata a collaborare l'industria radiotecnica nazionale ed estera, sia mediante esperienze di radio propagazione attualmente in svolgimento, sia mediante un appalto concorso del quale si stanno ora esaminando gli elaborati tecnici e le offerte economiche.

Riconosciuta l'insufficienza dell'esistente cavo sottomarino Fiumicino-Golfo Aranci, che data la sua lunghezza non è suscettibile di utilizzazione più intensa dell'attuale (due canali telefonici e uno telegrafico), si è ritenuto indispensabile attuare la sopra cennata soluzione radio e si prevede, sulla base degli elementi tecnici già acquisiti, di poter addivenire nel termine di circa 20 mesi, alla realizzazione di un collegamento diretto fra Roma e Cagliari, ovvero fra Roma e il nord della Sardegna (Monte Limbara e Tempio Pausania) con un numero di circuiti telefonici non inferiore a dodici; tale quindi da soddisfare a pieno le esigenze di traffico presenti e prossime future.

Per dare poi il collegamento telefonico ai Comuni dell'Italia meridionale e insulare che ne sono sprovvisti, è in corso di attuazione il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783, ed i cui lavori stanno per avere inizio.

Dalla Sardegna saranno sicuramente collegati i 133 Comuni (allegato 1) che hanno fatto regolare domanda entro i termini stabiliti.

In più, per ragioni tecniche, verrà collegato il Comune di Villanova Tulo. La spesa preventivata è di lire 244.945.265.

I lavori verranno portati a termine nel più breve tempo possibile.

Inoltre è in corso di approvazione un nuovo decreto che riaprirà i termini di presentazione delle domande; in tal modo, sempre entro i limiti della somma stanziata, potranno essere collegati altri Comuni che ne faranno domanda.

Il Ministro
JERVOLINO.

Allegato.

CAGLIARI

1. Abbasanta.
2. Aidomaggiore.
3. Ales
4. Arduali.
5. Armugia.
6. Assemini.
7. Ballao.
8. Baressa.
9. Barrali.
10. Bonarcado.
11. Calasetta
12. Capoterra.
13. Collinas.
14. Decimoputzu.
15. Domus de Maria
16. Domusnovas
17. Donori.
18. Escalaplano
19. Gesico.
20. Ghilarzo.

21. Giba.
22. Goni.
23. Gonnoscondina.
24. Gonnostramatza
25. Guamaggiore.
26. Maracalagonis
27. Milis.
28. Mogoro.
29. Musei.
30. Narbolia.
31. Narcao.
32. Neoceli.
33. Palmas Suergiu.
34. Paulilatino.
35. Pimentel.
36. Riola Sardo.
37. Samassi.
38. Samatzai.
39. San Basilio.
40. Sant'Andrea Frius
41. Santadi.
42. Santulussurgiu
43. San Vero Milis
44. San Vito
45. San Sperate.
46. Sardara.
47. Sedilo.
48. Selegas.
49. Seneghe.
50. Serdiana
51. Serrenti.
52. Settimo San Pietro
53. Simala.
54 Sini.
55. Siurgus Donigala
56. Soleminis.
57. Sorradile.
58. Suelli
59. Terralba.
60. Tuili.
61. Turri.
62. Uras.
63. Usellus.
64. Ussaramanna.
65. Vallermosa.
66. Villamassargia.
67. Villanovaforru.
68. Villasalto.
69. Villaspeciosa.
70. Zerfalù.
71. Uta.

NUORO

1. Arsana.
2. Barisardo.
3. Bironi.
4. Borone
5. Bortigali.
6. Desulo.
7. Dualchi.
8. Gairo.
9. Galtelli.
10. Genoni.
11. Gergei.
12. Godoni.
13. Lodè.
14. M ana Sardo.
15. Nurri.
16. Ollolai.
17. Oliena.
18. Oniferi.
19. Orgosolo.
20. Orosei.
21. Oroteli.
22. Orroli.
23. Oruni.
24. Ovodda.
25. Serri.
26. Seulo.
27. Silanus.
28. Sindia.
29. Tertenia.
30. Tiana.

SASSARI

1. Anela.
2. Ardara.
3. Arzachena.
4. Benetutti.
5. Berchidda.
6. Borranaro.
7. Bono.
8. Borutta.
9. Bultei.
10. Cargeche.
11. Cheremule.
12. Chiaromonti.
13. Codrongianus.
14. Cossoino.
15. Florinas.
16. Ittireddu.
17. Ittiri.
18. Laerru.
19. Martis.
20. Monti.
21. Olmedo.
22. Ossi.
23. Padria.
24. Perfugas.
25. Sedini.
26. Semestene.
27. Siligo.
28. Tissi.
29. Torralba.
30. Uri.
31. Usini.
32. Villanova Monteleone.

CASO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponde a verità la voce accreditata nella zona dell'alto e medio Volturno che una società anglo-romana abbia avuto una concessione per derivare le acque del fiume a nord di Venafro, il che equivarrebbe ad escludere la possibilità della promossa irrigazione colle acque medesime; e se non ritenga, in caso affermativo, di revocare la detta concessione per tranquillizzare la vasta zona agricola che attende l'irrigazione da parte del Volturno non solo per i terreni tuttora irrigati dal Torano e dal Maretto, tanto più che sono già in corso i lavori di prelevamento delle acque da queste due ultime sorgenti per l'uso potabile dei Comuni della provincia di Caserta e per l'acquedotto sussidiario di Napoli.

RISPOSTA. — Poichè nessuna nuova concessione di derivazione d'acqua dal fiume Volturno risulta sia stata recentemente assentita o richiesta, è da ritenere che l'onorevole interrogante si riferisca a quella a suo tempo autorizzata (ma non ancora attuata), con decreto ministeriale 4 aprile 1929, alla Società Anonima Idroelettrica Tirrena, che si è successivamente fusa con la Società Romana di Elettricità.

Si può però assicurare che tale derivazione, che può giungere ad un massimo di mod. 250 e che è destinata a produrre energia elettrica nella centrale di Capriati al Volturno, non può recare alcun pregiudizio all'irrigazione di detto comprensorio del medio e basso Volturno.

Infatti le acque che verranno derivate ai fini suddetti, saranno tutte restituite nel fiume Sava, a circa 250 metri a monte della confluenza del Volturno e cioè nella Piana di Venafro e potranno quindi essere successivamente utilizzate a scopo agricolo.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CASO. - *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni che fanno ritardare la progettazione di un porto per navi di piccolo cabotaggio a Mondragone (Caserta), richiesto dalla duplice necessità di creare uno sbocco diretto al mare per i prodotti del retroterra che va dal Molise e dalla zona sud-ovest della provincia di Caserta verso Mondragone, ed un utile approdo intermedio sul lungo litorale fra Formia a Napoli e da questi indipendente.

RISPOSTA. — Più volte gli abitanti di Mondragone hanno espresso il desiderio che un porto venga costruito in quel tratto di litorale, senza, tuttavia, che esista un progetto tecnicamente adeguato.

Benchè la competenza a decidere in merito spetti all'Amministrazione dei lavori pubblici, cui questo Ministero può solo prospettare le necessità del traffico marittimo e della pesca, tuttavia gli organi periferici della marina mercantile hanno compiuto accurate indagini al riguardo. Si è così rilevato che il Comune di Mondragone è a notevole distanza dai grandi centri di produzione e trovasi relativamente vicino a Gaeta e Pozzuoli i cui porti sono sufficientemente idonei per rispondere alle esigenze del retroterra.

I battelli poi che esercitano la pesca in quelle acque sono complessivamente 37, tutti di stazza inferiore a tonn. 3,50 e di essi solo 12 sono azionati a motore.

Non si ravvisa quindi allo Stato la necessità di costruire un porto che, per le opere da eseguire, importerebbe rilevanti oneri all'Erario. Si è fatto invece presente dai predetti organi che a km. 1,300 di distanza dall'abitato di Mondragone dovrà essere portato a sfociare, per nuova inalveazione, il torrente Savone, onde si vedrebbe l'opportunità di adattare, nell'occasione, la nuova foce anche a zone di approdo e di ancoraggio delle imbarcazioni da pesca e da traffico che frequentano le acque in questione. Le spese, in questo caso, sarebbero mantenute in limiti sostenibili.

Spetta ora all'Amministrazione dei lavori pubblici il decidere in proposito.

Il Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile
SALERNO.

DE GASPERIS. - *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano opportuno, ognuno per la propria competenza, disporre la sospensione delle norme emanate col decreto interministeriale 30 novembre 1947, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 giugno 1948, n. 136: all'articolo 4 stabilisce, fra l'altro, che i ricevitori provinciali e gli esattori delle Imposte dirette, hanno l'obbligo di trattenere l'importo delle anticipazioni in ragione di un sesto, su ciascuna rata bimestrale dei tributi di pertinenza degli Enti debitori, ripartiti nei ruoli principali e suppletivi dell'anno 1949.

Ciò in dipendenza delle anticipazioni da parte dello Stato di cui al decreto 5 agosto 1947, n. 778, a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali deficitarie per fronteggiare le maggiori spese dell'esercizio 1947 in dipendenza dei miglioramenti economici al personale, rispettivamente in servizio ed in quiescenza.

Per le amministrazioni dei Comuni maggiormente colpiti dalla guerra e per le quali lo Stato dovrà, anche per il 1949, integrare i bilanci, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, le disposizioni di cui al cennato decreto 30 novembre 1947, costituiscono un contro senso.

È necessario pertanto che i Ministeri interessati rivedano il citato decreto 30 novembre 1947 e stabiliscano una congrua ratizzazione pluriennale per il ricupero delle anticipazioni effettuate agli Enti deficitari, specialmente a quelli che per esserlo tuttora (come Avezzano provincia di Aquila ed altri della circo-

scrizione) sono stati riconosciuti meritevoli di ulteriori aiuti in quanto portano ancora il peso dei gravi danni causati dalla guerra.

RISPOSTA. — È in corso di elaborazione un provvedimento predisposto da questo Ministero, di concerto con i Dicasteri delle finanze e del tesoro, con il quale per il recupero delle anticipazioni accordate a favore delle amministrazioni provinciali e comunali deficitarie allo scopo di far fronte ai maggiori oneri per il personale dipendente, si provvede, compatibilmente con le possibilità finanziarie dello Stato, a modificare il decreto ministeriale 30 novembre 1947, ratizzando i recuperi stabiliti per il 31 dicembre 1949, in un maggior periodo di tempo.

Il Ministro
SCELBA.

FRANZA. - *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se quando verrà adottato il provvedimento legislativo con il quale il trattamento previsto dall'articolo 8 del decreto legge luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, viene adeguato alle maggiorate indennità di missione, provvedimento che i funzionari statali attendono sin dal 1° luglio 1946, a scioglimento della apposita riserva contenuta nella circolare del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, n. 139009 del 26 giugno 1946.

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta contenuta nell'interrogazione su riportata si comunica che è stata già predisposta la formulazione di nuove norme intese a regolare e a migliorare, a decorrere dal 1° luglio 1946, il trattamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo, 7 giugno 1946 n. 320.

Tali norme sono contenute in uno schema di provvedimento legislativo, concernente la revisione e l'aggiornamento di tutta la materia del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, che sarà al più presto diramato per l'esame da parte del Consiglio dei Ministri in una delle prossime sedute.

Ciò premesso, si ritiene però utile informare che dovendosi prevedere un lasso di tempo di qualche mese per il perfezionamento dell'accennato provvedimento legislativo, ad evitare che il personale rimanga ancora nell'attesa, con circolare n. 170134 in data 1° dicembre 1948, si è disposta a favore degli interessati la corresponsione, *con carattere di anticipo* dell'indennità in parola nelle nuove misure che nello schema di legge sono previste con decorrenza dal 1° luglio 1946.

Pertanto il personale potrà percepire subito le differenze spettantigli nonchè, mensilmente, l'indennità nella misura aggiornata.

Il Ministro
PELLA.

FRANZA. - *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.* — Per conoscere se ritenga legittimo il provvedimento per cui con circolare telegrafica, sono stati sospesi indefinitivamente i lavori delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiale sanitario e sanitari condotti (medici, veterinari, ostetriche); concorsi banditi fin dal luglio 1947 in applicazione delle tassative disposizioni di cui agli articoli 1 e 35 del Regolamento 11 marzo 1935, n. 281. Per conoscere ancora quali provvedimenti si intendano adottare per la sollecita ripresa di detti concorsi onde tutelare le legittime aspettative dei partecipanti, interessati ad una urgente definizione di situazioni allo stato quanto mai dubbiose ed incerte.

RISPOSTA. — I lavori della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti vacanti di sanitario condotto sono stati sospesi temporaneamente e non indefinitamente in attesa della emanazione del provvedimento legislativo concernente «il trattamento economico e giuridico dei sanitari non di ruolo dipendenti dagli enti locali» il cui schema, come è noto, trovasi attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Tale provvedimento accoglie parzialmente le richieste dei sanitari interini, i quali intendono conseguire la stabilità nei posti occupati temporaneamente senza sostenere il regolare concorso, e stabilisce i criteri con cui dovranno essere valutati i titoli dei sanitari stessi ai fini della formazione della graduatoria.

Nessun particolare provvedimento si rende pertanto necessario, dato che, appena emanate le anzicennate disposizioni, i concorsi sanitari potranno riprendere il loro corso ed essere portati a termine nel più breve tempo possibile.

L'Alto Commissario
COTELLESSA.

GENCO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere perchè i provvedimenti annunziati, relativi all'inquadramento dei segretari di licei, non abbiano ancora avuto esecuzione e cosa si intenda fare per migliorare la situazione di una categoria di impiegati che percepisce, praticamente, meno del personale di servizio.

Per sapere inoltre se non creda opportuno ripristinare i diritti di segreteria, che mentre non dànno alcun aggravio allo Stato, apporteranno un immediato sollievo alle necessità del personale ed un maggior compenso a quelli il cui lavoro è più gravoso.

RISPOSTA. — Solo recentemente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1948, è stato pubblicato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, contenente le nuove norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale e sono ora in corso gli adempimenti per la sua applicazione.

Quanto ai diritti di segreteria, si fa presente che la iniziativa per il ripristino, già assunta da questo Ministero, non ha potuto trovare attuazione, per insormontabili difficoltà di carattere finanziario. È stato infatti obiettato dai competenti organi che il servizio prestato dai segretari degli Istituti medi oltre al normale periodo di lavoro dovrebbe, se mai, essere compensato in base alle vigenti norme di carattere generale e che non sarebbe d'altra parte opportuno dar vita ad un'ennesima gestione speciali di fondi, sottratta ad ogni controllo del Tesoro, e a un'altra fra le tante contribuzioni extra erariali, in cui si disperde la capacità contributiva della massa dei cittadini. Comunque la questione è ora nuovamente allo studio di questo Ministero per una eventuale soluzione sulla base di altri criteri.

Il Ministro
GONELLA.

GIUA. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se non ritenga equo e doveroso di procedere finalmente con atto legislativo alla perequazione del trattamento, ai fini della riammissione in servizio e della ricostruzione della carriera, degli impiegati delle aziende di credito di interesse nazionale licenziati *ope legis* per ragioni razziali, con quello degli impiegati delle pubbliche Amministrazioni licenziati per lo stesso motivo.

Entrambe le categorie di impiegati furono infatti licenziate in virtù di un unico atto legislativo (regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728), che venne revocato, per entrambe le categorie con i regi decreti legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, ma mentre per gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni furono emanate con decreto legge luogotenenziale 10 ottobre 1944, n. 301, le norme integrative relative alla decorrenza della riammissione ed al trattamento di quiescenza, nessuna norma integrativa, benchè preannunziata, è stata emanata per i dipendenti delle aziende di credito di interesse pubblico, i quali vengono così erroneamente assimilati agli impiegati privati per i quali nessun licenziamento per motivi razziali era stato imposto dalla legge.

Ragioni di equità e di doveroso risarcimento del danno materiale e morale sùbito impongono oggi un intervento legislativo che elimini questa ingiustificabile disparità di trattamento.

RISPOSTA. — Si assicura in proposito che questa Presidenza ha già raggiunto un accordo in via di massima con il Ministero del tesoro per integrare l'articolo 4 del decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, nel senso di concedere ai dipendenti da Istituti di credito di interesse nazionale, allontanati dal servizio nelle condizioni ivi previste, il diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento a quella della riassunzione,

ai fini del computo dell'anzianità di servizio e quindi dei benefici che ne derivano.

Si attende ora l'adesione definitiva del predetto Ministero allo schema di disegno di legge predisposto secondo le precedenti intese, per l'ulteriore suo corso, che verrà curato con la maggiore sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

GORTANI (TESSITORI, PIETRA, PIEMONTE, FANTONI). - *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere in quale modo intenda provvedere affinchè la Commissione medica per le pensioni di guerra di Udine possa espletare l'enorme lavoro arretrato che su di essa incombe, come si deve desumere dalle dichiarazioni dei servizi pensioni che asseriscono essere tuttora inevase richieste di visite disposte da più di un anno.

RISPOSTA. — Da accertamenti eseguiti in base alle relazioni mensili trasmesse dalla Commissione medica di Udine non si rileva l'enorme arretrato denunciato dagli onorevoli interroganti, ma soltanto un modesto numero di affari pendenti che si aggira sul migliaio.

Sembra presumibile che l'impressione del rilevante arretrato possa essere determinata dal fatto che rispondendo a talune commendatizie i competenti Servizi abbiano informato che per la definizione della pratica dei segnalatisi era in attesa dei verbali di visita che per altro non si esclude possano essere stati inviati direttamente, per mancata accettazione, alla Commissione Medica Superiore per il conclusivo parere od anche per il fatto che gli interessati stessi non abbiano corrisposto all'invito a sottoporsi a visita sanitaria.

Ad ogni modo è stata invitata la predetta Commissione medica a corrispondere sollecitamente alle richieste di visita dando negli adempimenti la precedenza agli affari di data più lontana.

Il Ministro
PELLA.

LOCATELLI (MONTAGNANI). - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se il Ministro dell'interno non intenda farsi promotore, nell'interesse dei bilanci dei Comuni sedi di Uffici giudiziari, unitamente al Ministro di grazia e giustizia, della presentazione di un apposito disegno di legge al Parlamento, sulla « Rivalutazione dei contributi consolidati annui nel rapporto di almeno 1 a 40 », analogamente a quanto venne stabilito col decreto legislativo del 21 aprile 1948, n. 630 (articolo 1) per i canoni consolidati dei Comuni per le spese sei servizi antincendi.

Tale rivalutazione dovrebbe essere promossa indistintamente per tutti i Comuni sedi di Uffici giudiziari, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno il bilancio integrato a carico del Ministero dell'interno, tenendo pure presente che l'integrazione dei bilanci comunali è abolita praticamente dal 1949.

Non è equo infatti che solamente i canoni consolidati di spese a carico dei Comuni debbono essere rivalutati a favore dello Stato, mentre lo Stato, da parte sua, non provvede nella identica misura per i canoni dello stesso dovuti per legge ai Comuni, analogamente per spese di identici servizi pubblici (spese per servizi antincendi e spese per gli Uffici giudiziari). Le disposizioni del decreto ministeriale 28 novembre 1947 per l'anno 1945, e del successivo decreto ministeriale 28 novembre 1947 per l'anno 1947 (« Gazetta Ufficiale » n. 1 del 2 gennaio 1948) sono assolutamente inadeguate e sperequate, limitandosi la rivalutazione al massimo del quattrocento per cento.

RISPOSTA. — Osservo all'onorevole interrogante che con la legge 24 aprile 1941, n. 392, il servizio per i locali, i mobili, il riscaldamento l'illuminazione e la pulizia delle sedi degli Uffici giudiziari fu affidato ai Comuni in cui gli Uffici stessi si trovano e con la tabella allegata alla legge stessa fu fissato il contributo che l'Erario avrebbe corrisposto ad ogni Comune.

In conseguenza della guerra, dato l'aumento delle spese e delle forniture, il contributo venne aumentato del duecento per cento per gli anni 1945-46 e del duecento, del trecento e del quattrocento per cento a seconda che si

trattasse di sedi di Pretura, di Tribunali e di Corti d'appello, per il 1947.

Attualmente, allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente il Ministero della giustizia ha iniziato trattative con i Ministeri dell'interno e del tesoro per ottenere un aumento dei contributi attualmente corrisposti e per di sporre un provvedimento legislativo che, modificando la vigente legge del 24 aprile 1941, n. 392, ripartisca l'onere del servizio in parola fra tutti i Comuni compresi nella circoscrizione dell'Ufficio giudiziario.

Tali trattative sono a buon punto e si spera di poter dare al complesso problema una sollecita regolamentazione.

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

LONGONI. – *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, allo scopo di agevolare la fornitura di macchine tessili alle poche Ditte cotoniere sinistrate (in forma assai grave) da eventi bellici – e conseguentemente colpite nei loro mezzi finanziari - non creda giusto concedere alle stesse di partecipare alla assegnazione di macchinari, attraverso l'E. R. P., per fruire di dilazioni ai pagamenti, che altrimenti non potrebbero essere da esse realizzate.

RISPOSTA. — Le somme che il Governo degli Stati Uniti pone a disposizione dell'Italia sull'E. R. P. sono costituite sia da aiuti gratuiti, in relazione ai quali deve però effettuarsi il versamento del controvalore al Fondo lire per il reimpiego, e sia da prestiti (*loans*) in misura che viene determinata dallo stesso Governo.

Per quanto attiene alla cennata quota di aiuti gratuiti le modalità di acquisto sono stabilite dal decreto ministeriale 9 novembre 1948 (« Gazzetta Ufficiale » n. 267 del 16 novembre 1948) in base al quale il pagamento può anche effettuarsi al momento del rilascio da parte dell'Ufficio Italiano Cambi della lettera di credito necessaria per provvedere all'acquisto della merce richiesta, ma entro 30 giorni dalla data di rilascio della lettera di credito medesima, subordinatamente ad una apertura di credito irrevocabile che la Banca italiana agente dovrà rilasciare per conto dell'importatore, ed al nome e per conto del Tesoro, allo stesso Ufficio Italiano Cambi, per una somma pari al controvalore in lire dell'importo in dollari da utilizzarsi per l'acquisto richiesto.

Le suddette disposizioni di ordine generale hanno carattere tassativo e non possono, quindi, subire deroghe anche perchè ciò comporterebbe per il Tesoro l'obbligo di sostituirsi all'acquirente per quanto concerne il versamento da effettuarsi al menzionato Fondo lire la cui costituzione deve avvenire quanto più sollecitamente possibile.

Oltre alle cennate forme di acquisto è prevista, come già avvertito, quella da effettuarsi mediante prestiti garantiti dallo Stato Italiano contro impegno da parte degli acquirenti di restituire entro un certo numero di anni, da determinarsi di volta in volta tenendo conto di varie circostanze, il prezzo di acquisto con la garanzia di cambio ed aumentato dei relativi interessi.

Per la concessione dei menzionati prestiti gli interessati debbono avanzare all'Istituto Mobiliare Italiano le relative domande che vengono poi esaminate da apposito Comitato istituito presso il Ministero del tesoro e chiamato ad esprimere, fra l'altro, il parere sulle garanzie da richiedere ai beneficiari dei prestiti in relazione agli impegni che il Governo italiano assume nei confronti di quello degli Stati Uniti.

Ove la decisione sia favorevole all'acquirente lo stesso Istituto Mobiliare Italiano provvederà a farne comunicazione al Ministero del commercio estero per la successiva richiesta all'E. C. A. delle « procurements authorization » necessarie per effettuare l'acquisto del materiale richiesto.

Poichè le suddette norme che regolano il funzionamento dell'E. R. P. prevedono già la possibilità di acquisti mediante prestiti il cui importo dovrà venire restituito gradualmente non si vede quali altri provvedimenti potrebbero essere adottati per venire incontro a quanto richiesto dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

LUSSU. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito che finora siano stati pagati i contributi concessi per l'anno in corso agli agricoltori della provincia di Cagliari per i nuovi impianti di vigneti, ai sensi del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1° luglio 1946, n. 31.

RISPOSTA. — A favore dell'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura di Cagliari, a tutto l'anno 1948, sono state disposte assegnazioni per complessivi 110 milioni di lire per l'applicazione del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1° luglio 1946, n. 31,

A tale somma vanno aggiunti 51 milioni promessi sui fondi del piano E. R. P.

Fino al 30 giugno 1948, allo stesso Ufficio, sono state fatte anticipazioni per complessivi 34 milioni di lire. Dopo tale data sono stati accreditati altri 15 milioni con tre mandati di 5 milioni ciascuno a norma delle vigenti disposizioni.

I fondi destinati all'applicazione del citato decreto legislativo n. 31, potranno essere somministrati all'Ispettorato di Cagliari con maggiore rapidità allorchè sarà stata emanata la legge attualmente all'esame della Commissione senatoriale per le finanze e il tesoro con la quale viene elevato fino a 30 milioni il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Ministro
SEGNI.

MAFFI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro dei trasporti.* — Per apprendere se i rispettivi dicasteri, particolarmente dopo i recenti richiami in sede parlamentare, siano a conoscenza concreta delle condizioni che la sempre più accentuata erosione ha creato ed aggrava i danni della spiaggia ligure di levante;

per sapere, a titolo di esempio, se e quali rilievi siano stati eseguiti nei riguardi del tratto foce Entella e foce Barassi, e specialmente all'immediato est di detta foce Barassi, ove la distanza fra Battigia e Piano-Ferro è ridotta a pochi metri;

per conoscere se siano allo studio - col dovuto carattere di urgenza - provvedimenti atti a salvaguardare, specialmente nel punto sopra accennato, ad est della stazione di Cavi, la incolumità del tratto ferroviario e della immediatamente adiacente via Aurelia.

RISPOSTE. — Lungo il litorale ligure di levante esistono effettivamente dei tratti in cui si verificano azioni erosive del mare, ma il problema è di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

L'Amministrazione ferroviaria esercita una continua sorveglianza nelle zone ove l'avanzamento della linea di Battigia può mettere in pericolo la sede ferroviaria e, quando le circostanze lo richiedono, interviene adottando i provvedimenti più idonei atti a difendere le opere ferroviare dall'azione delle mareggiate: attualmente sul litorale della stazione di Levante sono in corso di esecuzione i lavori per la costruzione di una scogliera radente.

Per quanto risulta il tratto di litorale compreso fra la foce dell'Entella e la foce Barassi non desta nei riguardi della linea ferroviaria, almeno, per ora, preoccupazioni e neppure il punto ad est di Cavi. Ad ogni modo si sono date disposizioni alla Sezione lavori, del compartimento di Genova perchè, d'intesa col competente Ufficio del Genio civile, effettui un esame delle condizioni attuali del tratto litorale segnalato e ne riferisca al proprio Servizio lavori delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro
CORBELLINI.

La spiaggia marina ligure di levante è invero in fase erosiva fra la foce dell'Entella ed il piazzale Milano di Lavagna, mentre il tratto successivo verso Cavi appare pressochè stabilizzato.

Nel primo tratto, che è quello che desta più preoccupazione per l'abitato di Lavagna e nel quale è stata eseguita nell'anteguerra una difesa frontale quasi continua di massi, sono in corso di attuazione ulteriori opere di difesa costituite da dighe frangiflutto e da un pennello in massi sulla sponda sinistra del fiume che è stato, per ora, prolungato con buon esito fino a metri 50 circa dalla riva. La spesa finora impegnata è stata di 75 milioni di lire, di cui 45 milioni a carico del bilancio 1947-1948, quasi completamente impiegati e lire 30 milioni sul bi-

lancio 1948-1949 per lavori recentemente appaltati e consegnati.

L'Ufficio del Genio civile competente compie periodici rilievi barimetrici della zona, in modo da controllare e seguire le variazioni che si manifestano nel regime della spiaggia.

Il tratto di spiaggia successivo al precedente compreso fra l'anzidetto piazzale Milano e la foce del rivo di Barassi non desta, almeno per ora, gravi preoccupazioni, in quanto l'azione erosiva del mare è ivi meno sentita e la battigia attuale dista mediamente di metri 40 dalle rotaie della linea ferroviaria Genova-Spezia, che, corre parallelamente alla spiaggia fino a 500 metri oltre la stazione di Cavi, dopo di che sottopassa in galleria le punte rocciose delle Rocche di S. Anna.

La locale sezione lavori delle ferrovie dello Stato ed il compartimento dell'ANAS hanno da parte loro dichiarato di non nutrire alcuna particolare preoccupazione per la difesa dal mare, sia della linea ferroviaria, sia della statale Aurelia che corre a monte della ferrovia.

Ulteriori lavori di protezione potranno essere intrapresi quando saranno assegnati nuovi fondi in base ai provvedimenti testè approvati dal Consiglio dei Ministri.

Si informa che intanto saranno quanto prima iniziati lavori di modesta entità già richiesti dal Comune di Lavagna.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MARCONCINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se si debba credere alla possibilità che si introduca nella Valli Valdesi del Pinerolese l'insegnamento obbligatorio della lingua francese e che a ciò vengano stanziati sussidi a carico del bilancio.

RISPOSTA. — Questo Ministero è informato del desiderio del Comune di Pinerolo di addivenire alla istituzione dell'insegnamento della lingua francese nelle scuole elementari della Valle del Pellice, del Chisone, della Germanasca e della Stura: peraltro, non risulta che detto insegnamento sia stato istituito in alcuna di dette località, nè a spese dei Comuni interessati, nè mediante convenzioni stipulate da essi con l'autorità scolastica a mente del regio decreto 4 luglio 1933, n. 786, nè come insegnamento facoltativo in altro modo attuato dai Comuni o dalla Tavola Valdese.

Nessun provvedimento è stato però adottato da questo Ministero non essendone stata, fino ad ora ravvisata la opportunità.

Il Ministro
GONELLA.

MOLÈ SALVATORE. - *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere perchè, nonostante le ripetute richieste dei Prefetti di Ragusa e di Catania nonchè dei Sindaci di Chiaramonte-Gulfi e Licodia Eubea, non si sia rinnovata la autorizzazione della fermata in Licodia dell'autolinea Chiaramonte Gulfi-Catania tanto desiderata dalle popolazioni interessate.

RISPOSTA. — L'autolinea Chiaramonte-Gulfi Catania è stata fatta attivare nel maggio 1947 imponendo alla concessionaria Impresa Schembari il divieto di effettuare il servizio locale sul tratto Licodia-Eubea-Catania.

Ciò, al fine di rendere possibile la coesistenza del detto servizio con l'altro Licodia-Eubea-Vizzini-Catania, fatto istituire contemporaneamente al primo ed aggiudicato all'Impresa Zuccalà Giovanni.

Invero date le connessioni materiali tra le due autolinee, la relativa coesistenza non poteva essere assicurata che definendo, come si è fatto, mediante la suindicata limitazione di esercizio le rispettive funzioni e finalità di traffico ed evitando interferenze con possibilità di contrasti aziendali, che il più delle volte si riflettono pregiudizievolmente sul regolare andamento dei servizi.

Per l'incremento avutosi nel volume di traffico originantesi da Licodia, l'Assessorato regionale per i trasporti e le comunicazioni della Sicilia, alla cui competenza è stata poi affidata la concessione e l'amministrazione delle autolinee provvisorie, ha ritenuto di sospendere nei confronti dell'Impresa Schembari l'osservanza per il tratto Licodia-Eubea-Catania, della limitazione di servizio stabilita in sede di concessione della Chiaramonte-Gulfi-Catania.

Appalesatosi detto incremento di carattere temporaneo e stagionale, l'Assessorato suindicato ha disposto per il ripristino della ripetuta limitazione; determinazione, nella quale non può non convenire questo Ministero, in quanto, venuta meno la ragione che aveva consigliato nel pubblico interesse di sospendere l'osservanza del fatto divieto, si è ripresentata l'opportunità di realizzare nuovamente una coesistenza tra i due servizi, per impedire le possibili interferenze considerate appunto in sede di attivazione delle due linee.

Il Ministro
CORBELLINI.

MUSOLINO (TURCO). - *Ai Ministri del lavoro e e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere i motivi per cui la Calabria non è stata tenuta nel debito conto nella ripartizione dei cantieri di rimboschimento, col tenere presente non solo la sua costituzione orografica, ma anche la sua imperiosa esigenza di ricostituzione del patrimonio boschivo, la cui deficienza ha, fin'oggi, costituito la causa principale di immensi danni alle popolazioni pedemontane e alla stessa Amministrazione dello Stato.

Gli interroganti fanno osservare che la distruzione dei boschi nella Sila e sull'Aspromonte da parte delle truppe alleate, nell'ultima guerra, ha determinato l'urgenza di apporre un riparo al pericolo delle alluvioni, conseguente al vasto disboscamento avvenuto; e desiderano che siano istituiti diversi cantieri di rimboschimento per portare a definitiva soluzione la sistemazione montana quale fondamento della ricostruzione della regione calabrese.

RISPOSTA. — In relazione alla surriportata interrogazione, mi pregio comunicare alle SS. LL. onorevoli che è già stata autorizzata l'apertura di un cantiere di rimboschimento in Comune di Cittanova, al quale saranno adibiti 150 lavoratori per una complessiva spesa di lire 9.169.000, e che è in corso di autorizzazione l'apertura di un altro cantiere in Comune di Placanica, che occuperà cento operai per una spesa di lire 6.000.000 circa.

L'apertura dei suddetti cantieri è del tutto indipendente dalla istituzione di altri, che avrà luogo in attuazione del piano generale di rimboschimento e di sistemazione montana non appena il disegno di legge concernente il collocamento e l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, tuttora all'esame del Parlamento, sarà stato approvato e saranno stanziati i fondi occorrenti.

Tutte le provincie, comprese quelle Calabre, stanno intanto trasmettendo i progetti per i loro lavori, sia di rimboschimento che di sistemazione montana.

Quanto alla scelta delle zone, il Ministero prende in considerazione le proposte pervenute a mezzo dei competenti organi provinciali (Uffici del lavoro e della massima occupazione e Ispettorati ripartimentali forestali), i quali esprimono il loro parere sia in merito alla situazione della disoccupazione locale che alle località di rimboschimento.

A tutt'oggi, per quanto in particolare interessa la Calabria, sono pervenuti i progetti di cui al seguente elenco, che il Ministero sta esaminando per disporne il finanziamento non appena il sopra ricordato disegno di legge sarà stato definitivamente approvato.

Provincia	Comune	Numero allievi	Spesa
Cosenza	Paola e S Lucido . .	100	8 000.000
»	Acri	100	7.000.000
»	Corigliano Calabro .	100	7.000.000
»	Morano Calabro	100	7.000.000
»	S Pietro in Guarano .	100	7.000 000
»	Cetraro Guardia Piemontese e Acquappesa	100	7.000.000
Reggio Cal.	San Giovanni in Fiore .	300	10.000.000
»	Passano	70	3.341.650
»	Montebelle Jonico . .	171	7.918.250
»	Gioiosa Superiore . . .	120	5.580.320
»	Stilo	85	3.998.200
»	Grotteria	124	5.816.800
»	Caulonia	135	6.131.150
»	Reggio Calabria	334	15.067.000
		2 072	107.151 920

Il Ministro
FANFANI.

PERSICO. - *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando intende provvedere al cambio igienico della moneta, già chiesto dal sottoscritto nel discorso al Senato del 29 ottobre scorso; cambio resosi indispensabile ed indilazionabile per lo stato in cui sono oggi ridotti i segni monetari cartacei, specialmente quelli di piccolo taglio.

RISPOSTA. — L'azione di ritiro dei biglietti di Stato e della Banca d'Italia incircolabili per le loro deplorevoli condizioni di usura è stato in questo anno intensificata. Infatti; mentre nell'anno 1947 sono stati ritirati ed annullati biglietti di Stato per un valore di lire 1.234.619.150, dal 1° gennaio al 30 sottobre 1948 ne sono stati annullati per un valore di lire 1.662.123.600. Così nell'anno 1947 sono stati annullati n. 62.361.186 biglietti di banca da lire 100 e n. 65.281.247 biglietti di banca da lire cinquanta per un complessivo valore di lire 9.500.180.950, invece dal 1° gennaio al 30 ottobre 1948 sono stati annullati n. 101.763.392 biglietti da lire cento e n. 84.164.733 da lire cinquanta per un complessivo valore di lire 14.384.575.850. Si è avuto così un incremento che si aggira già sul 50 per cento.

Ad ogni modo per agevolare maggiormente il rientro dei biglietti logori alle rispettive Casse speciali verranno, non appena possibile, attuati particolari provvedimenti, già allo studio; semplificando anche la procedura per la loro sostituzione.

L'inconveniente lamentato dall'onorevole senatore interrogante, potrà essere eliminato tanto più rapidamente quanto più i cittadini ed i vari enti, che maneggiano denaro, daranno il loro concorso per il ritiro dei biglietti incircolabili.

Il Ministro
PELLA.

PERSICO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per le quali, mentre si studia una radicale riforma burocratica, sia per ridurre il numero pletorico dei funzionari statali, sia per riassorbire nei ruoli un congruo numero di avventizi mediante il sistema dei concorsi interni, la «Gazzetta Ufficiale», n. 290 del 14 dicembre 1948 ha pubblicato un bando di concorso per esami a cento posti di grado 11° nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico di prima categoria (gruppo *A*).

RISPOSTA. — Al riguardo le faccio presente che, la situazione del personale di questa Amministrazione, mentre presenta un esubero per il personale esecutivo, presenta, al contrario, una grave deficienza di funzionari di gruppo *A* e *B*, tanto che molti uffici risultano scoperti, o retti da funzionari di grado e gruppo inferiori a quelli richiesti.

Per ovviare a tale grave situazione che pesa sull'efficienza della Amministrazione, non può attendersi la riforma generale della burocrazia, la quale richiederà certamente un congruo lasso di tempo non molto breve, per cui è stato necessario ed urgente mettere a concorso almeno una parte dei posti disponibili nei ruoli direttivi.

Nel bandire detto concorso, è stato tenuto debito conto, nei limiti delle vigenti disposizioni legislative, dei desideri e delle necessità del personale dei ruoli inferiori fornito di titolo di studio, al quale è stato riservato un terzo dei posti.

Pertanto le ammissioni dall'esterno non supereranno i due terzi dei posti messi a concorso, e saranno probabilmente anche in numero inferiore, tenuto conto che alcuni dei posti riservati ai candidati esterni saranno ricoperti con probabilità da avventizi già in servizio.

Non è stato possibile, nell'occasione del concorso in questione, prevedere una vera riserva di posti anche per gli avventizi, ostandovi disposizioni di legge.

Rendo però noto alla S. V. onorevole che come ebbi già occasione di dichiarare rispondendo a precedenti interrogazioni sull'argomento, è in corso la proposta di una modificazione legislativa, che darà facoltà all'amministrazione di riservare permanentemente un'aliquota dei posti che, in futuro, saranno messi a concorso al personale già in servizio, di ruolo e non di ruolo, nonchè di riservare, per una volta tanto, allo stesso personale la

totalità dei posti vacanti all'atto della emanazione della legge.

Il Ministro
JERVOLINO.

PERSICO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali, mentre si studia una radicale riforma burocratica, sia per ridurre il numero pletorico dei funzionari statali, sia per riassorbire nei ruoli un congruo numero di avventizi mediante il sistema dei concorsi interni, la «Gazzetta Ufficiale», supplemento ordinario al n. 302 del 29 dicembre 1938 ha pubblicato i bandi per undici concorsi per esami e per titoli a 506 posti nei vari ruoli dell'Amministrazione del Ministero lasciando agli avventizi solo un ottavo dei posti messi a concorso.

RISPOSTA. — In merito alla sopra riportata interrogazione, mi permetto far rilevare alla S. V. onorevole che tutti i concorsi, banditi con i decreti ministeriali 5 ottobre 1948 e pubblicati nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 302 del 29 dicembre 1948 hanno carattere interno, in quanto ad essi possono partecipare soltanto ed esclusivamente coloro che siano dipendenti dalla Amministrazione statale.

L'articolo 1 di ognuno di detti decreti ministeriali stabilisce infatti, al secondo comma:

«A tale concorso possono partecipare i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di ruolo o non di ruolo, i quali siano in possesso, oltre che degli altri prescritti requisiti...» ecc.; ed al terzo comma:

«Sono inoltre ammessi a partecipare al concorso suddetto, se in possesso del titolo di studio e degli altri prescritti requisiti, i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali peraltro possono conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti».

Da ciò si può, quindi, ovviamente rilevare che nessun estraneo all'Amministrazione statale può essere ammesso ai concorsi in parola, che di conseguenza non si viene a verificare alcuna nuova immissione nel personale statale.

Si è ritenuto opportuno consentire la partecipazione a tali concorsi anche di quegli elementi già in ruolo i quali, per essere in possesso del prescritto titolo di studio, possono aspirare al passaggio a gruppo superiore.

Circa, infine, la diversa misura dell'aliquota dei posti da attribuire ai dipendenti di questa e di altre Amministrazioni (rispettivamente sette ottavi e un ottavo), ciò deriva dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, che, oltre a tener conto della specializzazione acquisita in relazione al servizio prestato, ha ripetuto l'analoga norma contenuta nei provvedimenti di ampliamento di organico di numerosi Ministeri, tra i quali, ad esempio, quelli delle finanze e del tesoro.

Trattasi comunque, in ogni caso, di personale già in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, con esclusione quindi di personale estraneo alle Amministrazioni stesse.

Il Ministro
FANFANI.

TRIPEPI. - *Al Ministro dell'interno.* — Per apprendere se ritenga opportuno:

1° disporre la sistemazione di tutti gli ufficiali in servizio di Polizia, indipendentemente dal titolo di studio di cui sono forniti;

2° disporre che nei prossimi concorsi per la nomina ad ufficiale, la laurea in scienze coloniali venga riconosciuta titolo di studio sufficiente, equiparandola alla laurea in giurisprudenza ed a quella in scienze politiche come è stato ritenuto dai Ministeri delle poste e dei trasporti e dallo stesso Ministero dell'interno per i concorsi a Vice commissario di Pubblica sicurezza.

RISPOSTA. — Gli ufficiali attualmente in servizio temporaneo di polizia (assunti ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15) potranno partecipare ai concorsi per ufficiali di Pubblica sicurezza in s. p. e. che, in relazione ai posti che si renderanno vacanti, verranno man mano banditi. In conformità alle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva del ruolo ufficiali del Corpo di Pubblica sicurezza integrata a confermata dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524,

per essere ammessi a detti concorsi è prescritto, tassativamente, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche, e pertanto nessuna eccezione può essere fatta circa il predetto titolo di studio, nè si ritiene opportuno derogare a tale requisito, dati i particolari compiti affidati agli ufficiali del Corpo di Pubblica sicurezza in relazione alle loro qualifiche di ufficiali di Pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Si soggiunge che agli ufficiali di cui sopra, all'atto del loro richiamo, fu chiaramente notificato che trattavasi soltanto di impiego temporaneo, senza alcun carattere di stabilità e che essi avrebbero potuto ottenere la nomina in s. p. e. nel Corpo, solo partecipando ai normali concorsi per esami, sempre che in possesso, naturalmente, di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Data la particolare natura e delicatezza dei compiti su menzionati e per cui si richiede agli ufficiali in s. p. e. del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza, un'adeguata preparazione giuridica, non si ritiene conveniente ed opportuno una modifica alle vigenti disposizioni al fine di estendere la partecipazione ai prossimi concorsi anche agli aspiranti in possesso della laurea in scienze coloniali.

In linea del tutto eccezionale, col decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 596, che autorizzava un concorso in soprannumero a 90 posti di volontari vice commissari aggiunti di Pubblica sicurezza, in cui il terzo dei posti veniva riservato a favore degli impiegati d'ordine di Pubblica sicurezza di ruolo, si previde, esclusivamente nei loro confronti, la possibilità di parteciparvi anche con la laurea in scienze coloniali, ma tale eccezionale deroga, dettata – *una tantum* – per venire incontro a pochi casi esistenti in detta categoria di personale già da molti anni in servizio nella Pubblica sicurezza, non si ritiene opportuno ripetere per gli ufficiali in questione.

Il Ministro
SCELBA.

VENDITTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga indispensabile la revoca della improvvisa e ingiusta soppressione della Sezione di ginnasio in Solopaca, disposta dal Provveditore agli studi di Benevento alla immediata vigilia della apertura dei corsi e a iscrizioni già avvenute con enorme danno dalla scolaresca: soppressione mantenuta, malgrado le proteste delle autorità locali e provinciali, benchè fossero poi venuti a mancare anche i non validi motivi che l'avevano determinata.

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del provveditorato agli studi di Benevento, ed in considerazione del fatto che il Comune di Solopaca dichiarò, con delibera del 12 ottobre 1948, n. 98, che non trovavasi in condizioni di sostenere la spesa relativa al funzionamento della locale sezione staccata di scuola media, ne ha dovuto disporre la soppressione per il corrente anno scolastico 1948-1949.

Effettivamente, in data 9 novembre 1948, la Giunta municipale di Solopaca ha revocato la suddetta deliberazione.

Questo Ministero non ritiene, peraltro, che il fatto della nuova deliberazione possa consentire di revocare anche l'atto del Provveditore concernente la soppressione della sezione staccata di cui trattasi.

Infatti in data 12 ottobre, la Giunta municipale di Solopaca affermava non trovarsi il Comune in condizione di potere sostenere la spesa relativa al mantenimento della Sezione staccata di scuola media; a distanza di tempo così breve, le condizioni finanziarie di quella Amministrazione comunale non sono certamente mutate, e le difficoltà di provvedere agli oneri di leggi derivanti dal funzionamento della Sezione staccata persistono tuttora, e ciò è avvalorato dal fatto che l'Amministrazione comunale stessa non ottempera pienamente neppure agli obblighi che ha verso la scuola elementare e verso la scuola di avviamento a tipo agrario funzionanti in quel Centro.

È anche particolarmente da considerare che i dieci alunni di 1ª classe, gli 11 di 2ª ed i 7 di 3ª, che avevano chiesto di essere iscritti nella Sezione di Solopaca, possono trovare posto nella scuola media di Benevento, capoluogo collegato con Solopaca da comodi mezzi di comunicazione.

In linea subordinata è anche da tenere presente che una modifica alla decisione adottata apporterebbe intralcio non lieve per la nomina degli insegnanti di detta sezione, adesso che gli incarichi sono stati già conferiti e le scuole hanno preso il loro regolare funzionamento, essendo già finito il primo trimestre di lezioni.

Il Ministro
GONELLA.

ZELIOLI. - *Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per conoscere come si intenda rendere possibile la partecipazione dei giovani laureati in medicina e soggetti agli obblighi ritardati di leva, al corso allievi medici di Firenze, dato che il richiesto certificato di abilitazione professionale (anche provvisorio) non viene rilasciato dalle Università mancando istruzioni idonee da parte del Ministero della pubblica istruzione.

È indispensabile e urgente una intesa fra i due Ministeri affinchè i giovani laureati in medicina vedano riconosciuto il loro diritto di partecipare al corso specializzato degli allievi medici anzichè a un normale corso di altra arma

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogate che il Ministero della difesa ha già provveduto ad interessare il Ministero della pubblica istruzione per l'emanazione delle disposizioni di sua competenza relativa al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio professionale ai giovani laureati in medicina e chirurgia, che intendono partecipare al Corso allievi ufficiali medici presso la scuola di Firenze.

Si comunica inoltre, che sono già state impartite istruzioni a tutti i Comandi militari territoriali e che siano ammessi, con riserva, ai prossimi corsi per allievi ufficiali di complemento nel servizio sanitario, anche quei laureati che non siano ancora in possesso del predetto titolo.

Il Ministro
PACCIARDI.

Dott CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti